



## **Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**

**ai sensi degli artt. 6 e 7 del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231**

*“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300”*

### **Parte Generale**



## Indice

<b>1. DEFINIZIONI</b> .....	<b>4</b>
<b>2. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO DI IBERDROLA CLIENTI ITALIA S.R.L.</b> .....	<b>6</b>
<b>3. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231</b> .....	<b>7</b>
3.1 L'INTRODUZIONE DELLA C.D. RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO .....	7
3.2. I PRESUPPOSTI OGGETTIVI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO .....	7
3.3. I PRESUPPOSTI SOGGETTIVI DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DA REATO .....	8
3.4. I REATI PRESUPPOSTO DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI .....	9
3.5 LE SANZIONI PREVISTE DAL DECRETO .....	14
3.6 LE MISURE CAUTELARI .....	16
3.7 PRESUPPOSTI E FINALITÀ DELL'ADOZIONE E DELL'ATTUAZIONE DI UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO.....	17
<b>4. I PARAMETRI DI RIFERIMENTO: LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA</b> .....	<b>19</b>
4.1. LE LINEE GUIDA ELABORATE DA CONFINDUSTRIA.....	19
<b>5. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI IBERDROLA CLIENTI ITALIA S.R.L.</b> .....	<b>20</b>
5.1 LE FINALITÀ DEL PRESENTE MODELLO.....	21
5.2 LA COSTRUZIONE DEL MODELLO E LA SUA ADOZIONE .....	21
5.3. LA STRUTTURA DEL MODELLO .....	25
<b>6. LA SOCIETÀ NEL CONTESTO DEL GRUPPO IBERDROLA, IL SISTEMA DI GOVERNANCE E IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO</b> .....	<b>26</b>
6.1. IL GRUPPO IBERDROLA .....	26
6.2 LA SOCIETÀ NEL CONTESTO DEL GRUPPO .....	26
6.3 IL MODELLO DI GOVERNANCE ED IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO DELLA SOCIETÀ ...	27
6.4 LE CERTIFICAZIONI RILASCIATE ALLA SOCIETÀ .....	30
<b>7. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETÀ'</b> .....	<b>30</b>
7.1. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO .....	33
<b>8. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE</b> .....	<b>33</b>
<b>9. PROCEDURE MANUALI E INFORMATICHE</b> .....	<b>34</b>
9.1. LE SOLUZIONI ORGANIZZATIVE ADOTTATE DALLA SOCIETÀ.....	34
<b>10 IL CONTROLLO DI GESTIONE E I FLUSSI FINANZIARI</b> .....	<b>36</b>
<b>11. CODICE ETICO</b> .....	<b>36</b>
RELAZIONE TRA IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI IBERCLIT E IL CODE OF ETHICS DEL GRUPPO IBERDROLA .....	36



<b>12. IL SISTEMA DISCIPLINARE .....</b>	<b>37</b>
<b>13. FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO .....</b>	<b>38</b>
13.1 LA COMUNICAZIONE E IL COINVOLGIMENTO SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI	38
13.2 LA FORMAZIONE E L'ADDESTRAMENTO SUL MODELLO E SUI PROTOCOLLI CONNESSI ..	39
<b>14. L'ORGANISMO DI VIGILANZA .....</b>	<b>39</b>
14.1 COMPOSIZIONE E NOMINA .....	39
14.2 IL REGOLAMENTO.....	41
14.3 CESSAZIONE DALLA CARICA .....	41
14.4 I REQUISITI.....	42
14.5 FUNZIONI, ATTIVITÀ E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA .....	43
14.6 I FLUSSI INFORMATIVI E SEGNALAZIONI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	45
<b>15. CANALI DI COMUNICAZIONE E TUTELA DEL SEGNALANTE.....</b>	<b>46</b>
<b>17. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO .....</b>	<b>48</b>

#### **Elenco Allegati**

**Allegato 1:** Elenco dei c.d. Reati Presupposto;

**Allegato 2:** Matrice di mappatura dei c.d. Reati Presupposto rilevanti;

**Allegato 3:** Matrice di mappatura delle c.d. Attività a Rischio rispetto ai Reati Presupposto rilevanti;

**Allegato 4:** Matrice di mappatura delle c.d. Attività a Rischio e dei relativi controlli;

**Allegato 5:** Codice Etico del Gruppo IBERDROLA;

**Allegato 6:** Sistema Disciplinare;



## 1. DEFINIZIONI

Il corpo del presente documento contiene un insieme articolato di termini convenzionali, di cui di seguito si riportano le definizioni.

“**Attività Sensibili**”: le attività che, in considerazione degli specifici contenuti, potrebbero essere esposte alla potenziale commissione dei reati contemplati dalla normativa e richiamati dal D. Lgs. n. 231/2001;

“**Code of Ethics**”: lo specifico documento che formalizza i valori fondanti e i principi generali di comportamento vigenti all’interno del Gruppo IBERDROLA;

“**Codici di condotta**”: con tale espressione ci si riferisce congiuntamente al *Code of Ethics* e al *Supplier’s Code of Ethics* adottati dal Gruppo IBERDROLA;

“**Dipendenti**” (nel seguito, anche: “**Personale**”): i soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato, ivi compresi i dirigenti, nonché i dipendenti in regime di somministrazione di lavoro che prestano la propria attività (c.d. lavoratori interinali);

“**Direzioni**” o “**Divisioni**”: le strutture organizzative nelle quali si articola la Società, come meglio descritte nel Paragrafo “La struttura organizzativa della Società”;

“**D. Lgs. n. 231/2001**” o il “**Decreto**” o anche il “**Decreto 231**”: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della Legge 29 settembre 2000, n. 300) e successive modifiche e integrazioni;

“**Gruppo**”: il Gruppo IBERDROLA, intendendosi per tale IBERDROLA S.A. (*Global Holding Company*) e tutte le società da essa controllate in Spagna e all’estero;

“**Linee Guida**”: linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 emanate da Confindustria;

“**Modello di organizzazione, gestione e controllo**” o “**Modello**”: il modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società in ottemperanza del D. Lgs. n. 231/2001;

“**Organismo di Vigilanza**” o “**Organismo**”: l’organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del Modello e del Codice Etico, nonché al relativo aggiornamento, ai sensi dell’art. 6 del D. Lgs. 231/2001;

“**Parent companies**”: con tale espressione si intendono le altre società del Gruppo;

“**Pubblica Amministrazione**” o “**Ente pubblico**”: a titolo esemplificativo, enti pubblici territoriali e non territoriali (Stato, Regione, Provincia, Comune, Camera di Commercio, ASL,



Ispettorato del Lavoro, etc.); enti istituiti e regolamentati con legge dello stato; società con partecipazione pubblica totalitaria o prevalente; società controllate da società con partecipazione pubblica totalitaria o prevalente; concessionari di pubblico servizio;

“**Soggetti Apicali**” o “**Apicali**”: le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società (art. 5, comma 1, D. Lgs. n. 231/2001);

“**Subordinati**”: indica i soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei Soggetti Apicali, i quali devono eseguire in posizione subordinata e non le direttive di questi ultimi o che sono sottoposti alla loro vigilanza;

“**Società**” o “**IBERCLIT**”: IBERDROLA CLIENTI ITALIA S.r.l., con socio unico, con Sede legale in Roma (00144), Piazzale dell’Industria n. 40.



## **2. AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE DEL MODELLO DI IBERDROLA CLIENTI ITALIA S.r.l.**

Prima di procedere alla descrizione dei principi contenuti nella presente Parte Generale, si ritiene opportuno precisare i criteri in base ai quali sono stati individuati e classificati i soggetti ai quali si applica il presente Modello di organizzazione, gestione e controllo (nel prosieguo, per brevità, anche il “**Modello**”).

In particolare, si è elaborata una tripartizione che distingue tra:

- Destinatari, quali soggetti nei confronti dei quali l’osservanza del Modello è assicurata attraverso il richiamo e l’eventuale esercizio dei poteri caratterizzanti la relazione datoriale o di poteri ad essa sostanzialmente assimilabili (es. Dipendenti);
- Altri Destinatari, cui l’osservanza del Modello è richiesta all’atto della relativa nomina (es. Apicali);
- Terzi, quali soggetti legati alla Società da rapporti contrattuali diversi dal rapporto di lavoro subordinato, nell’ambito dei quali sono sottoscritte apposite clausole a presidio dell’osservanza del Modello (es. Consulenti, Agenti commerciali, Fornitori, *Business Partners*).



### 3. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231

#### 3.1 *L'introduzione della c.d. responsabilità amministrativa da reato*

In esecuzione della delega conferita dal Parlamento con la Legge 29 settembre 2000, n. 300, il Legislatore Delegato ha emanato, in data 8 giugno 2001, il D.lgs. n. 231/2001 (di seguito, per brevità, anche il “**Decreto**”), avente ad oggetto la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”.

È stata così adeguata la normativa italiana, in materia di responsabilità delle persone giuridiche, ad alcune Convenzioni Internazionali già sottoscritte dal nostro Paese: Convenzione di Bruxelles, del 26 luglio 1995, sulla tutela degli interessi finanziari; Convenzione di Bruxelles, del 26 maggio 1997, sulla lotta alla corruzione di funzionari pubblici, sia della Comunità Europea che degli Stati membri; Convenzione OCSE, del 17 dicembre 1997, sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali. Il Legislatore ha ratificato, con la Legge n. 146/2006, la Convenzione ed i protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall'Assemblea Generale del 15 novembre 2000 e 31 maggio del 2001.

Fino all'emanazione del Decreto, era normativamente escluso che una società potesse comparire nella veste di *imputato* nell'ambito di un processo penale.

Con l'introduzione del Decreto è stato superato il principio secondo cui “*societas delinquere non potest*” ed è stato introdotto, a carico degli enti (di seguito, per brevità, anche collettivamente indicati come gli “**Enti**” e singolarmente come l’“**Ente**”), un regime di responsabilità assimilabile ad una responsabilità penale che si affianca a quella della persona fisica che ha agito quale autore materiale del reato.

#### 3.2. *I presupposti oggettivi della responsabilità amministrativa da reato*

L'art. 5 del Decreto individua i *criteri oggettivi di imputazione*, prevedendo tre condizioni in presenza delle quali è consentito ricondurre il reato commesso dalla persona fisica all'Ente:

- i.** i soggetti agenti debbono essere persone fisiche poste in posizione apicale o subordinata;
- ii.** il reato deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente;
- iii.** i soggetti agenti non devono avere agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

I soggetti fisici dal cui comportamento delittuoso deriva la responsabilità degli Enti sono identificati dall'art. 5, comma 1 del Decreto che - in virtù della teoria della c.d. immedesimazione organica - statuisce che l'Ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persona che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo (di seguito definiti “**Soggetti Apicali**”);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a) (di seguito definiti “**Subordinati**”).

Con riferimento ai soggetti di cui alla lettera a), al Legislatore non interessa che la posizione apicale sia rivestita “in via formale” ma è sufficiente che le funzioni esercitate, anche “di fatto” siano effettivamente di gestione e di controllo (devono essere esercitate entrambe, come rilevato dalla Relazione Ministeriale al Decreto). Inoltre, a mente del Decreto, la responsabilità dell’Ente sussiste anche se l’autore del reato non è stato identificato ma sicuramente rientra nella categoria dei soggetti di cui ai punti a) e b) dell’art. 5 del Decreto, oppure il reato sia estinto nei confronti del reo persona fisica per una causa diversa dall’amnistia.

L’“interesse” dell’Ente presuppone sempre una verifica *ex ante* del comportamento delittuoso tenuto dalla persona fisica, mentre il “vantaggio” che può essere tratto dall’Ente anche quando la persona fisica non abbia agito nel suo interesse, richiede sempre una verifica *ex post*.

“Interesse” e “vantaggio” hanno ciascuno una specifica e autonoma rilevanza, in quanto può ben accadere che una condotta interessata possa risultare a posteriori non affatto vantaggiosa (il presupposto normativo della commissione dei reati “*nel suo interesse o a suo vantaggio*” non contiene un’endiadi, perché i termini hanno riguardo a concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse a monte per effetto di un indebito arricchimento, in conseguenza dell’illecito, da un vantaggio obiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato *ex ante*, sicché l’interesse e il vantaggio sono in concorso reale: *ex plurimis*, Cass. Pen., Sez. II, 30.01.2006, n. 3615).

L’Ente non risponde, di converso se le persone allo stesso riconducibili - siano esse in posizione apicale o meno - hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o dei terzi.

La responsabilità dell’Ente deve escludersi, altresì, «*qualora questo riceva comunque un vantaggio dalla condotta illecita posta in essere dalla persona fisica, laddove risulti che il reo ha agito “nell’interesse esclusivo proprio o di terzi [...] in tale evenienza, infatti, si tratterebbe di un vantaggio “fortuito”, come tale non attribuibile alla volontà dell’ente*» (Cass. Pen., Sez. VI, 2 ottobre 2006, n. 32627).

Il riferimento è a tutte quelle situazioni in cui, evidentemente, il reato commesso dalla persona fisica non è in alcun modo riconducibile all’Ente, poiché non realizzato neppure in parte nell’interesse di quest’ultimo (in tali ipotesi, il Giudice non è tenuto a verificare se l’Ente ha tratto o meno un vantaggio). Di converso, nell’ipotesi in cui l’autore del reato abbia commesso il fatto nel “prevalente” interesse proprio o di terzi e l’Ente non abbia ricavato vantaggio alcuno o ne abbia ricavato un vantaggio minimo, vi sarà comunque la responsabilità dell’ente, salvo l’attenuante a effetto speciale prevista dall’art. 12, comma 1, lett. a) del Decreto (ovvero, la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e non può comunque essere superiore a € 103.291,00).

### **3.3. I presupposti soggettivi della responsabilità amministrativa da reato**

Gli artt. 6 e 7 del Decreto individuano i *criteri soggettivi di imputazione*, prevedendo forme specifiche di esonero della responsabilità amministrativa dell’Ente, giacché, ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa da reato, non è sufficiente la sola riconduzione, sul piano oggettivo, del reato all’ente, ma occorre potere formulare un giudizio di rimproverabilità in capo all’Ente medesimo.

In tal senso, a mente dell’art. 6, comma 1, del Decreto nell’ipotesi in cui i fatti di reato siano addebitati ai Soggetti Apicali, l’Ente non è ritenuto responsabile se prova che:



- ha adottato ed attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire uno dei Reati Presupposto della specie di quello verificatosi;
- ha nominato un organismo, indipendente e con poteri autonomi, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e ne curi l'aggiornamento (di seguito, “**Organismo di Vigilanza**” o per brevità “**OdV**” o anche “**Organismo**”);
- il Reato Presupposto è stato commesso eludendo fraudolentemente le misure previste nel Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.

Nel caso dei Subordinati, l'adozione e l'efficace attuazione del Modello importa che l'Ente sarà chiamato a rispondere nell'ipotesi in cui la commissione del Reato Presupposto sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza (combinato disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 7 del Decreto). Diversamente da quanto previsto per il reato commesso dal soggetto in posizione apicale, in questo caso, è onere dell'accusa provare la mancata adozione e l'inefficace attuazione dei modelli.

In ultimo, va rilevato che, a mente dell'art. 23 del Decreto, l'Ente è responsabile anche nel caso:

- ✓ di inosservanza delle sanzioni interdittive, ovvero qualora, essendo stata applicata, ai sensi del Decreto, una sanzione o una misura cautelare interdittiva, l'ente violi gli obblighi o i divieti ad esse inerenti;
- ✓ di reati commessi all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'ente, a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

#### ***3.4. I reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti***

La responsabilità amministrativa dell'Ente, tuttavia, non è “legata” alla commissione di qualsivoglia reato, ma può essere eventualmente configurata solo in relazione a quegli illeciti penali espressamente richiamati dal Decreto e dalla Legge n. 146/2006.

Invero, in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del Decreto, per configurare una responsabilità riconducibile all'Ente sono individuate come rilevanti solo specifiche tipologie di reati c.d. presupposto (di seguito, per brevità, anche i “**Reati Presupposto**”), al verificarsi dei quali è connessa la responsabilità diretta dell'Ente.

Nel suo testo originario, il Decreto elencava tra i reati dalla cui commissione derivava la responsabilità amministrativa degli Enti, esclusivamente quelli nei confronti della Pubblica Amministrazione e quelli contro il patrimonio commessi a danno dello Stato o di altro ente pubblico (artt. 24 e 25 del Decreto 231).



Rispetto al nucleo originario di fattispecie rilevanti introdotto nel 2001, l'elencazione dei Reati Presupposto della responsabilità dell'Ente è stata notevolmente ampliata (**Allegato n. 1**) ed è in continua espansione<sup>1</sup>.

Tra le ultime integrazioni del catalogo dei reati-presupposto, si segnalano:

- la Legge n. 3/2019, recante “*Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici*” (cd. Spazza Corrotti), che ha introdotto il “Traffico di influenze illecite” ex art. 346 bis cod. pen. (così come modificato dalla medesima novella legislativa) tra i reati presupposto di cui all'art. 25 del Decreto, nonché inasprito l'apparato sanzionatorio per l'ente in caso di commissione dei reati contro la Pubblica Amministrazione. Il provvedimento normativo in parola si segnala anche per aver reso perseguibili *ex officio* i delitti di “*Corruzione tra privati*” e “*Istigazione alla corruzione tra privati*”;
- la Legge n. 39/2019, recante la “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulle manipolazioni sportive, fatta a Magglingen il 18 settembre 2014*”, che ha introdotto tra i reati presupposto le fattispecie di “*Frode in competizioni sportive*” e di “*Esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*”, richiamandole al nuovo art. 25 quaterdecies del Decreto;
- Legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha convertito con emendamenti il D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*” ed inserito nel D.Lgs. n. 231/2001 l'art. 25-quinquiesdecies, rubricato “*Reati tributari*”, che estende la responsabilità da reato degli enti alla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.Lgs. n. 74/2000), alla dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. n. 74/2000), all'emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. n. 74/2000), all'occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. n. 74/2000) e alla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.Lgs. n. 74/2000).

Inoltre, sebbene non ancora approvato in via definitiva, si è tenuto conto delle modifiche – in termini di introduzione di nuovi reati – che verrebbero apportate al Decreto ad opera dell'attuale “*Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale*”.

Il provvedimento innanzi richiamato è volto ad armonizzare la disciplina penale italiana alla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, in tema di lotta contro la frode che leda gli interessi finanziari dell'Unione (cosiddetta “direttiva PIF” - direttiva per la protezione interessi finanziari) attraverso, tra l'altro, la modifica del D.Lgs. n. 231/2001, ampliando significativamente il catalogo dei reati in relazione ai quali si applicano le sanzioni per la responsabilità amministrativa degli enti. In particolare, l'articolo 5 del provvedimento in commento interviene in

---

<sup>1</sup> Invero, sotto un primo profilo si registra una forte spinta da parte degli organi comunitari; sotto un secondo profilo, anche a livello nazionale, sono stati presentate varie proposte finalizzate all'introduzione di ulteriori fattispecie rilevanti. Oltretutto, è stata anche vagliata (vedi, lavori della Commissione Pisapia) l'ipotesi di includere direttamente la responsabilità degli Enti all'interno del Codice Penale, con un conseguente mutamento della natura della responsabilità (che diverrebbe, a tutti gli effetti, penale e non più – formalmente - amministrativa) e l'ampliamento delle fattispecie rilevanti. Più di recente, sono state avanzate delle proposte di modifica al Decreto dirette a raccogliere i frutti dell'esperienza applicativa dello stesso e, in definitiva, dirette a “sanare” alcuni aspetti che sono apparsi eccessivamente gravosi.

materia di responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, apportando numerose modifiche al Decreto 231:

**a.** intervenendo sull'articolo 24 del Decreto, il quale prevede la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote a carico dell'ente, in relazione alla commissione di una serie di reati ai danni dello Stato o di altro ente pubblico attraverso:

- l'integrazione del catalogo di reati con il reato di frode nelle pubbliche forniture (356 c.p.) e con il reato di appropriazione indebita o distrazione di fondi comunitari, commesso da chi "mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale" (articolo 2 della Legge 898/1986 in materia di aiuti comunitari al settore agricolo);
- l'inserimento dell'Unione europea tra i soggetti ai danni dei quali è compiuto il reato che dà origine alla responsabilità dell'ente.

**b.** modificando l'art. 25 del Decreto, attraverso l'integrazione del catalogo dei delitti in relazione ai quali si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote dei reati di:

- peculato (art. 314, comma 1, c.p.), che punisce con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria";
- peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni "il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità";
- abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) che punisce il pubblico ufficiale, che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto.

**c.** introducendo all'articolo 25-quinquiesdecies del decreto n. 231 il nuovo comma 1-bis – il quale estende la responsabilità dell'ente alle ipotesi di commissione dei delitti di: dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione (come già previsti dal D.lgs. 74/2000 commessi anche in parte nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione europea allo scopo di evadere l'Iva.

Nello specifico, l'ente che evade l'imposta sul valore aggiunto è soggetto alle seguenti sanzioni pecuniarie: in caso di delitto di dichiarazione infedele (come da art. 4 del D.lgs. 74/2000) è prevista una sanzione fino a 300 quote; in caso di delitto di omessa dichiarazione (come da art. 5 del D.lgs. 74/2000) è prevista una sanzione fino a 400 quote; in caso di delitto di indebita compensazione (come da art. 10-quater del D.lgs. 74/2000) è prevista una sanzione fino a 400 quote.

**d.** aggiungendo un nuovo articolo al decreto n. 231 (art. 25-sexiesdecies) che prevede, in relazione alla commissione dei reati di contrabbando di cui al d.P.R. n. 43 del 1973, la responsabilità amministrativa degli enti e quindi l'applicazione di sanzioni pecuniarie e di sanzioni interdittive.

**e.** Il Decreto Legislativo n. 75/2020 ha introdotto l'articolo 25-sexiesdecies, che prevede una sanzione per l'ente nel caso in cui venga commesso un reato di contrabbando previsto dal DPR n. 43/1973.

f. La Legge n. 238/2021 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020", ha modificato i reati contenuti nell'art. 24 bis del D.Lgs. 231/2001. 24 bis del D.Lgs. 231/2001 "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" [ART. 19 L. 238-2021]; i reati di cui all'art. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001 "Delitti informatici e trattamento illecito di dati" [ART. 19 L. 238-2021]. 25 quinquies del D.Lgs. 231/2001 "Delitti contro la personalità individuale" [ART. 20 L. 238-2021]; i reati di cui all'art. 25 sexies "Abusi di mercato" [ART. 20 L. 238-2021]. 25 sexies "Abusi di mercato" [ART. 26 L. 238-2021]. Inoltre, il 14 dicembre 2021 sono entrate in vigore le novità previste dal D.Lgs. 184/2021 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti. Il D.Lgs. 184/2021 amplia l'elenco delle fattispecie penali che costituiscono causa di responsabilità amministrativa delle società e degli enti, con l'introduzione dell'art. 25-octies nel D.Lgs. 231. 25-octies del D.Lgs. 231/2001 "Reati relativi ai mezzi di pagamento diversi dal contante". A questo proposito, il decreto ha apportato le seguenti modifiche al Codice Penale:

- l'art. 493-ter è stato modificato nel testo e nella rubrica "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dal contante";

- è stato introdotto il nuovo art. 493-quater "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dal contante";

- il testo dell'art. 640-ter "Frode informatica" è stato modificato, non solo se commesso ai danni dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea, ma anche quando il fatto "produce un trasferimento di denaro, valore monetario o valuta virtuale".

Inoltre, il 15 dicembre 2021 sono entrate in vigore le modifiche al Codice Penale introdotte dal Decreto Legislativo n. 195 dell'8 novembre 2021. 195 dell'8 novembre 2021, relative ai reati di cui agli artt. 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 del Codice Penale, che si ripercuotono sulla normativa ex 231/2001 per effetto dell'ampliamento dei reati presupposto.

In particolare, in relazione al reato di riciclaggio, la novità ha eliminato le parole "non colposo" dal testo del primo comma dell'art. 648 bis c.p., estendendo i presupposti della condotta di riciclaggio ai reati colposi e ha introdotto una disciplina sanzionatoria meno severa per il caso in cui il reato presupposto sia una contravvenzione punita con la reclusione da un massimo di un anno a un minimo di sei mesi.

Una disposizione analoga è stata introdotta dalla lettera e) dell'art. 1 all'art. 2. 1 all'art. 648 ter del Codice penale. (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) - reato per il quale viene modificato a fini di coordinamento anche il riferimento all'art. 648 nell'ultimo comma dell'art. 648 ter - e dalla lettera f) dell'art. 1 all'art. 648 ter. 1 c.p. (Autoriciclaggio).

Per quest'ultimo, introdotto nel nostro ordinamento già dal 2014, è stata inoltre operata la soppressione delle parole "non colposo" dopo "reato", estendendo le condotte criminose che costituiscono il reato presupposto.

Infine, il Decreto ha esteso i casi di radicamento della giurisdizione italiana aggiungendo al quarto comma dell'art. 9 c.p. l'art. 9 c.p.. 9 c.p. l'art. 648 (ricettazione) e 648-ter.1 (autoriciclaggio) tra i reati commessi all'estero da un cittadino italiano per i quali (ferma restando la condizione della presenza del cittadino nel territorio dello Stato) ai fini della procedibilità nel nostro ordinamento non è necessaria la richiesta del Ministro della Giustizia; per i reati di cui agli artt. 648 bis (Riciclaggio) e 648 ter (Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita). Quest'ultimo aspetto non riguardava il reato di riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita, in quanto la richiesta del Ministro non era prevista ai fini della perseguibilità nel nostro ordinamento a causa della pena edittale.

g. Il 23 marzo 2022 è entrata in vigore la Legge n. 9/2022 recante "Disposizioni in materia di delitti contro il patrimonio culturale", con la quale è stato inserito nel Codice Penale il Titolo VIII-bis, intitolato "Delitti contro il patrimonio culturale". [1] La tutela del patrimonio culturale è centrale nella nostra Costituzione[2] e con questa legge il legislatore ha inteso razionalizzare il sistema penale inserendo nel Codice Penale le norme contenute nel D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, cosiddetto Codice Urbani). Si segnala che sono stati introdotti nel codice penale i seguenti reati: 518-bis "Furto di beni culturali".

518-ter "Appropriazione indebita di beni culturali".

518-quater "Ricettazione di beni culturali";

518-quinquies "Impiego di beni culturali provenienti da delitto".

518-sexies "Riciclaggio di beni culturali".

518-septies "Autoriciclaggio di beni culturali".

518-octies "Falsità in scrittura privata relativa a beni culturali".

518-novies "Violazioni in materia di alienazione di beni culturali".

518-decies "Importazione illecita di beni culturali".

518-undecies "Uscita o esportazione illecita di beni culturali";

518-duodecies "Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici".

518-terdecies "Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici".

518-quaterdecies "Contraffazione di opere d'arte"; Art. 518-quinquiesdecies "Casi di non punibilità".

Attualmente, i reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell'Ente sono riconducibili alle categorie indicate nella seguente tabella

Rif. D.Lgs. 231/2001	Categoria di reato
<b>Art. 24</b>	Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico
<b>Art. 24 bis</b>	Delitti informatici e trattamento illecito di dati
<b>Art. 24 ter</b>	Delitti di criminalità organizzata
<b>Art. 25</b>	Concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione
<b>Art. 25 bis</b>	Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
<b>Art. 25 bis 1</b>	Delitti contro l'industria e il commercio
<b>Art. 25 ter</b>	Reati societari
<b>Art. 25 quater</b>	Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico <sup>1</sup>
<b>Art. 25 quater 1</b>	Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili
<b>Art. 25 quinquies</b>	Delitti contro la personalità individuale
<b>Art. 25 sexies</b>	Abusi di mercato

<b>Art. 25 septies</b>	Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro
<b>Art. 25 octies</b>	Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio
<b>Art. 25 novies</b>	Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
<b>Art. 25 decies</b>	Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria
<b>Art. 25 undecies</b>	Reati ambientali
<b>Art. 25 duodecies</b>	Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare
<b>Art. 25 terdecies</b>	Razzismo e xenofobia
<b>Art. 25 quaterdecies</b>	Frode in competizioni sportive, giochi o scommesse illegali e giochi d'azzardo esercitati con dispositivi vietati
<b>Art. 25 quinquiesdecies</b>	Reati tributari
<b>Article 25- sexiesdecies</b>	Contrabbando
<b>Article 25- septesdecies</b>	Delitti contro il patrimonio culturale
<b>Article 25- duodevicies</b>	Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
<b>Legge n. 146/2006</b>	Reati transnazionali

Tanto chiarito, occorre evidenziare che a mente dell'art. 26 del Decreto, l'Ente è ritenuto responsabile dei reati sopra indicati (a eccezione delle fattispecie di cui all'art. 25 *septies* del Decreto) anche se questi siano stati realizzati nelle forme del tentativo.

Si configura il tentativo di reato nel caso del compimento di atti idonei, diretti in modo non equivoco, a commettere un delitto se l'azione non si compie o l'evento non si verifica (cfr. art. 56 cod. pen.).

Nelle ipotesi di commissione dei delitti indicati nel Capo I del Decreto (artt. da 24 a 25 *terdecies*, a eccezione dell'art. 25 *septies* del Decreto 231) nelle forme del tentativo, le sanzioni pecuniarie (quanto a importo) e, laddove applicabili, le sanzioni interdittive (quanto a durata) sono ridotte da un terzo alla metà (cfr. art. 26, comma 2, D. Lgs. n. 231/2001).

L'irrogazione di sanzioni è, invece, preclusa nei casi in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (cfr. art. 26, comma 2, D. Lgs. n. 231/2001).

In tale circostanza, l'esclusione delle sanzioni si giustifica in ragione dell'elisione di ogni rapporto di immedesimazione tra l'ente e i soggetti che agiscono in nome e per conto dello stesso.

### **3.5 Le sanzioni previste dal Decreto**

Nell'ipotesi in cui i soggetti di cui all'art. 5 del Decreto commettano uno dei Reati Presupposto, l'Ente potrà subire l'irrogazione di alcune sanzioni altamente penalizzanti.

Ai sensi dell'art. 9 del Decreto, le tipologie di sanzioni applicabili (denominate amministrative), sono le seguenti:

- sanzioni pecuniarie (artt. 10 – 12 del Decreto): si applicano sempre per ogni illecito amministrativo e hanno natura afflittiva e non risarcitoria. Dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria ne risponde solo l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune. Le sanzioni sono calcolate in base ad un sistema "*per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille*", la cui commisurazione viene determinata dal Giudice sulla base della gravità del fatto e del grado di responsabilità dell'Ente, dall'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto illecito e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; ogni singola quota va da un minimo di Euro 258,23 ad un massimo di Euro 1.549,37. L'importo di ogni quota viene determinato dal Giudice tenendo in considerazione le condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente; l'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del primo fattore (numero di quote) per il secondo (importo della quota);
  
- sanzioni interdittive (artt. da 13 a 17 del Decreto): si applicano solo nei casi in cui sono espressamente previste e sono (art. 9, comma 2, del Decreto):
  - ✓ l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
  - ✓ la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
  - ✓ il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per l'ottenimento di un servizio pubblico; tale divieto può essere limitato anche a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni;
  - ✓ l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli concessi;
  - ✓ il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale, e nei casi più gravi arrivano a paralizzare l'Ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati. L'art. 45 del Decreto, infatti, prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive indicate nell'art. 9, comma 2 del medesimo Decreto in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede.

Tali sanzioni si applicano nei casi espressamente previsti dal Decreto quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- ✓ l'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- ✓ in caso di reiterazione degli illeciti.

In generale, le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni; fanno tuttavia eccezione, per effetto delle modifiche apportate dalla Legge n. 3/2019 (cd. Legge Spazza

Corrotti) i casi di condanna per i reati contemplati all'art. 25, comma 2 e 3 del D.lgs. 231/2001 (Concussione, Corruzione propria, Induzione indebita a dare o a promettere utilità, Corruzione in atti giudiziari), in relazione ai quali la sanzione interdittiva applicabile ha durata *“non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni”* ove il reato presupposto sia stato commesso da un soggetto apicale ovvero durata *“non inferiore a due anni e non superiore a quattro anni”* ove il reato presupposto sia stato, invece, commesso da un soggetto sottoposto alla direzione e controllo del soggetto apicale<sup>2</sup>. Inoltre, in deroga alla regola della temporalità, è possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive, nelle situazioni più gravi descritte nell'art. 16 del Decreto.

Deve, infine, ricordarsi che l'art. 23 del Decreto punisce l'inosservanza delle sanzioni interdittive, che si realizza qualora all'Ente sia stata applicata, ai sensi del Decreto, una sanzione o una misura cautelare interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti ad esse inerenti.

- confisca (art. 19 del Decreto): è una sanzione autonoma e obbligatoria che si applica con la sentenza di condanna nei confronti dell'Ente, e ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato (salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato), ovvero, se ciò non è possibile, somme di denaro o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato; sono fatti salvi i diritti acquisiti dal terzo in buona fede. Lo scopo è quello di impedire che l'Ente sfrutti comportamenti illeciti ai fini di “lucro”; in merito al significato di “profitto”, considerata l'importante incidenza che la confisca può avere sul patrimonio dell'Ente, la dottrina e la giurisprudenza hanno espresso orientamenti diversi e oscillanti per la novità del tema con riferimento alla “confisca-sanzione” prevista dal Decreto.

L'art. 53 del Decreto prevede la possibilità di disporre il sequestro preventivo finalizzato alla confisca dei beni dell'Ente che costituiscono il prezzo o il profitto del reato in presenza delle condizioni di legge; si applica la procedura prevista dagli artt. 321 e seguenti del cod. proc. pen. in tema di sequestro preventivo;

- pubblicazione della sentenza (art. 18 del Decreto): può essere disposta quando all'Ente viene applicata una sanzione interdittiva. La pubblicazione è a spese dell'Ente, ed è eseguita dalla cancelleria del giudice; lo scopo è di portare a conoscenza del pubblico la sentenza di condanna.

### 3.6 *Le misure cautelari*

Il Decreto prevede la possibilità di applicare all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, anche a titolo di misura cautelare.

Le misure cautelari rispondono a un'esigenza di cautela processuale, essendo applicabili nel corso del procedimento e quindi nei confronti di un soggetto che riveste la qualifica di sottoposto alle indagini o

---

<sup>2</sup> Tuttavia, la durata delle sanzioni interdittive ritorna ad essere quella ordinaria stabilita dall'art. 13, comma 2 del Decreto (*i.e.* non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni) *“se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi”*.



imputato, ma che non ha ancora subito una sentenza di condanna. Per tale motivo, le misure cautelari possono essere disposte, su richiesta del Pubblico Ministero, in presenza di determinate condizioni.

L'art. 45 del Decreto indica i presupposti per l'applicazione delle misure cautelari condizionandone il ricorso alla sussistenza di "gravi indizi di colpevolezza" sulla responsabilità dell'ente, così ricalcando la disposizione contenuta nell'art. 273, comma 1, cod. proc. pen.

La valutazione dei gravi indizi riferita all'applicabilità delle misure cautelari a norma dell'art. 45 del Decreto deve tenere conto:

- ✓ della fattispecie complessa di illecito amministrativo imputabile all'ente;
- ✓ del rapporto di dipendenza con il reato-presupposto;
- ✓ della sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'ente.

Il procedimento applicativo delle misure cautelari è modellato su quello delineato dal codice di procedura penale, seppure con alcune deroghe. Il Giudice competente a disporre la misura, su richiesta del Pubblico Ministero, è il Giudice procedente, ovvero, nella fase delle indagini preliminari, il Giudice per le Indagini Preliminari. L'ordinanza applicativa è quella prevista dall'art. 292 cod. proc. pen., norma espressamente richiamata nell'art. 45 del 231.

Il Giudice, ricevuta la richiesta del Pubblico Ministero, fissa una udienza camerale *ad hoc* per discutere dell'applicazione della misura; a tale udienza partecipano, oltre al Pubblico Ministero, l'ente e il suo difensore, i quali, prima dell'udienza, possono accedere al fascicolo del Pubblico Ministero e visionare gli elementi sui quali si fonda la richiesta.

### ***3.7 Presupposti e finalità dell'adozione e dell'attuazione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo***

In linea generale, le modalità per la costruzione di un valido Modello sono individuate dall'art. 6 del Decreto, il quale, ai commi 2 e 2 *bis*<sup>3</sup>, prevede che i medesimi Modelli debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i Reati Presupposto;
- b. prevedere specifici protocolli volti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai Reati Presupposto da prevenire;
- c. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a prevenire i Reati Presupposto;
- d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- e. prevedere uno o più canali che consentano ai Soggetti Apicali e ai Subordinati di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione<sup>4</sup>;

---

<sup>3</sup> Il comma 2 *bis* è stato introdotto dalla recente Legge 30 novembre 2017, n. 179 in materia di *whistleblowing*, che, con specifico riferimento al settore privato, è intervenuta proprio in materia di responsabilità amministrativa da reato degli enti ex D.lgs. 231/2001, integrando i requisiti di idoneità ed efficacia dei modelli richiamati all'art. 6 del Decreto.

<sup>4</sup> Requisito introdotto dalla recente Legge 30 novembre 2017, n. 179, di cui alla nota che precede.

- f. prevedere almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante<sup>5</sup>;
- g. in relazione alle segnalazioni di cui alle precedenti lettere e) ed f), prevedere almeno il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione<sup>6</sup>;
- h. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello (di seguito, per brevità, anche il “**Sistema Disciplinare**”), nonché con specifico riferimento alle segnalazioni di cui alle precedenti lettere e) ed f) -, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante e di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate<sup>7</sup>.

I commi 3 e 4 dell'art. 7 del Decreto prevedono, inoltre, che:

- ✓ il Modello deve prevedere misure idonee, sia a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge, sia a scoprire tempestivamente situazioni di rischio, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione;
- ✓ l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione o normativi; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo Sistema Disciplinare.

Deve aggiungersi, inoltre, che, con specifico riferimento alla efficacia preventiva del Modello con riferimento ai reati (colposi) in materia di salute e sicurezza sul lavoro, l'art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008 statuisce che “*il Modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:*

- ✓ *al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;*
- ✓ *alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;*
- ✓ *alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;*
- ✓ *alle attività di sorveglianza sanitaria;*
- ✓ *alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;*
- ✓ *alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;*
- ✓ *alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;*
- ✓ *alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate”.*

---

<sup>5</sup> Cfr. nota che precede.

<sup>6</sup> Cfr. nota che precede.

<sup>7</sup> Cfr. nota che precede.



Sempre a mente del citato art. 30 del D. Lgs. n. 81/2008: *“Il Modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività. Il Modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello. Il Modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo Modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del Modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico”*.

L'articolo di Legge prevede, inoltre, che in sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al *British Standard* OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti.

È evidente, dunque, che, benché ciò non sia obbligatorio per legge, l'adozione ed efficace attuazione di un Modello idoneo è, per gli Enti, un presupposto irrinunciabile per poter beneficiare dell'esimente prevista dal Legislatore.

#### **4. I PARAMETRI DI RIFERIMENTO: LE LINEE GUIDA ELABORATE DALLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA**

##### **4.1. Le Linee guida elaborate da CONFINDUSTRIA**

Il Legislatore ha previsto, al comma 3 dell'art. 6 del Decreto, che il Modello possa essere adottato sulla base di codici di comportamento, redatti dalle Associazioni di categoria rappresentative degli Enti, comunicati al Ministero di Giustizia, il quale può formulare osservazioni.

La prima Associazione a redigere un documento di indirizzo per la costruzione dei modelli è stata Confindustria che, in data 7 marzo 2002, ha emanato le *“Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. n. 231/2001”* (di seguito solo **“Linee Guida Confindustria”**), successivamente modificate e aggiornate, nel maggio 2004, nel marzo 2008, nonché da ultimo nel marzo del 2014.

L'adeguamento delle Linee Guida, che ha riguardato sia la parte generale che l'appendice relativa ai singoli reati (c.d. *case study*), ha il fine di fornire indicazioni in merito alle misure idonee a prevenire la commissione dei reati-presupposto previsti alla data del marzo 2014.

Le Linee Guida di Confindustria per la costruzione dei Modelli forniscono alle associazioni e alle imprese – affiliate o meno all'Associazione – indicazioni di tipo metodologico su come predisporre un modello organizzativo idoneo a prevenire la commissione dei reati indicati nel Decreto.



Le indicazioni di tale ultimo documento, avente una valenza riconosciuta anche dal Decreto, possono essere schematizzate secondo i seguenti punti fondamentali:

- ✓ individuazione delle aree di rischio, volte a verificare in quale area/settore aziendale sia possibile la realizzazione dei reati previsti dal D. Lgs. n. 231/2001;
- ✓ individuazione delle modalità di commissione degli illeciti;
- ✓ esecuzione del *risk assessment*;
- ✓ individuazione dei punti di controllo tesi a mitigare il rischio reato;
- ✓ *gap analysis*.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo ideato da Confindustria sono:

- ✓ codice etico e di condotta;
- ✓ sistema organizzativo;
- ✓ procedure manuali ed informatiche;
- ✓ poteri autorizzativi e di firma;
- ✓ sistemi di controllo e gestione;
- ✓ comunicazione al personale e sua formazione.

Le predette componenti devono essere orientate ai seguenti principi:

- ✓ verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- ✓ applicazione del principio di separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- ✓ documentazione dei controlli;
- ✓ previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle procedure previste dal Modello;
- ✓ individuazione dei requisiti dell'organismo di vigilanza, riassumibili come segue:
  - autonomia e indipendenza;
  - professionalità;
  - continuità di azione.
- ✓ creazione di flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza.

In ogni caso, preme evidenziare che la mancata conformità a punti specifici delle Linee Guida non inficia di per sé la validità del Modello, giacché, trattasi di indicazioni di natura generale che richiedono un successivo adattamento alla specifica realtà dell'Ente nel quale andranno a operare.

Invero, ogni Modello va costruito tenendo presenti le caratteristiche proprie dell'impresa cui si applica. Il rischio reato di ogni impresa, difatti, è strettamente connesso al settore economico, dalla complessità organizzativa - non solo dimensionale - dell'impresa e dell'area geografica in cui essa opera.

Ciò comporta che il Modello può ben discostarsi da quanto previsto nelle "Linee Guida" - avendo quest'ultimo carattere generale e meramente indicativo.

## **5. IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DI IBERDROLA CLIENTI ITALIA S.r.l.**



### 5.1 *Le finalità del presente Modello*

Il presente Modello ha l'obiettivo di rappresentare, congiuntamente alla documentazione dallo stesso richiamata, il sistema di regole operative e comportamentali che disciplinano l'attività della Società, nonché gli ulteriori elementi di controllo di cui quest'ultima si è dotata al fine di prevenire i reati e gli illeciti amministrativi per i quali trova applicazione il Decreto.

Attraverso l'adozione del Modello, la Società intende perseguire le seguenti finalità:

- ribadire che le condotte che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto sono condannate, anche ove poste in essere nel suo interesse o a suo vantaggio, in quanto contrarie, oltre che a disposizioni di legge, ai principi etico - sociali a cui si ispira la propria attività;
- diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice Etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (di natura pecuniaria e interdittiva) anche a carico della Società;
- prevenire e/o tempestivamente contrastare la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto.

### 5.2 *La costruzione del Modello e la sua adozione*

Sulla scorta anche delle indicazioni contenute nelle Linee Guida di categoria, è stato costituito un Gruppo di Lavoro, composto da risorse della Società stessa e supportato da professionisti esterni con specifiche competenze per le materie rilevanti e oggetto della normativa di riferimento.

Tale Gruppo di Lavoro ha avuto come scopo lo svolgimento di attività di mappatura delle aree a rischio, nonché di identificazione e valutazione dei rischi relativi alla fattispecie di reato oggetto della normativa e del relativo Sistema di Controllo Interno.

In particolare, la redazione del presente Modello si è articolata nelle fasi di seguito descritte:

- a) esame preliminare del contesto aziendale attraverso l'esame della documentazione rilevante;
- b) individuazione delle aree di attività e dei processi aziendali a "rischio" o strumentali alla commissione dei reati (d'ora innanzi, per brevità, cumulativamente indicate come le "**Aree a Rischio Reato**"), operata sulla base dell'esame preliminare del contesto aziendale di cui alla precedente lettera a), nonché attraverso lo svolgimento di interviste con i soggetti informati nell'ambito della struttura aziendale al fine di individuare e specificare l'organizzazione e le attività eseguite dalle varie funzioni aziendali, nonché i processi aziendali nei quali le attività sono articolate e la loro concreta ed effettiva attuazione.

In tale prospettiva, si è provveduto a mappare tutte le **attività svolte**:

- da IBERCLIT **in autonomia**;
  - da IBERCLIT con l'**ausilio di funzioni delle Parent companies estere**;
  - dalle **Parent companies estere in favore di IBERCLIT, ma senza il coinvolgimento della stessa**, potenzialmente in grado di dare luogo a un profilo di rischio per la commissione di reati in Italia;
- c) identificazione, per ciascuna area a rischio, dei principali fattori di rischio, nonché la rilevazione, l'analisi e la valutazione dell'adeguatezza dei controlli aziendali esistenti.



Sulla base dell'esame della documentazione fornita dalla Società e delle informazioni raccolte dai referenti aziendali, è stata redatta la c.d. "mappatura del rischio", che individua le fattispecie di reato astrattamente configurabili nell'esercizio dell'attività di impresa (**Allegato n. 2**). Pur rinviando al documento in allegato per un maggior dettaglio, si evidenzia che sono state escluse dalla c.d. "mappatura del rischio":

- i. le fattispecie di reato abrogate in conseguenza di successive modifiche legislative:
  - Art. 25 ter del Decreto, art. 2623 cod. civ. "Falso in prospetto", previsto dall'art. 25 ter del Decreto e successivamente abrogato dall'art. 34 della Legge n. 626 del 28 dicembre 2005;
  - Art. 25 ter del Decreto, art. 2624 cod. civ. "Falsità nelle relazioni e nelle altre comunicazioni della società di revisione", previsto dall'art. 25 ter de Decreto e successivamente abrogato dall'art. 37, comma 34 del D. Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010;
  - Art. 25 undecies, art. 260 D. Lgs. 152/2006 Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, previsto dall'art. 25 undecies del Decreto e successivamente abrogato dal D. Lgs. n. 21/2018;
  
- ii. le fattispecie di reato il cui rischio di verifica è incompatibile con l'oggetto sociale o il contesto aziendale di riferimento:
  - Art. 24 bis del Decreto – Delitti informatici e trattamento illecito dei dati, limitatamente alle ipotesi previste dagli artt. 615 quinquies "Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico", 617 quater "Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche", 617 quinquies "Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche" e 640 quinquies "Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica" cod. pen.;
  - Art. 25 bis del Decreto - Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
  - Art. 25 bis l del Decreto - Delitti contro l'industria e il commercio, limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 516 cod. pen. "Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine" e 517 quater cod. pen. "Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari";
  - Art. 25 ter del Decreto - Reati Societari, limitatamente agli artt. 2629 bis "Omessa comunicazione del conflitto di interessi" e 2633 cod. civ. "Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori";
  - Art. 25 quater1 del Decreto - Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
  - Art. 25 quinquies del Decreto - Delitti contro la personalità individuale, ad eccezione della fattispecie di cui all'art. 603 bis cod. pen. (ritenuta a basso rischio di verifica, cfr. infra);
  - Art. 25 sexies del decreto – Abusi di mercato;
  - Art. 25 novies del Decreto - Delitti in materia di violazione del diritto d'autore – limitatamente alle ipotesi di cui agli artt. 171 septies e 171 octies della L. 633/1941;
  - Art. 25 undecies del Decreto - Reati ambientali, limitatamente alle ipotesi previste dagli artt. 452 quater "Disastro ambientale", 452 sexties "Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività", 452 quaterdecies "Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti", 727 bis "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette" e 733 "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto" cod. pen., nonché, alle ipotesi di cui agli artt. 257 "Bonifica dei siti", 259 "Traffico illecito di rifiuti"; 279, comma 5 "Violazioni in



materia di emissioni” del D. Lgs. 152/2006, agli artt. 1, 2 e 3 bis della L. 150/1992, in materia di commercio e detenzione di specie di animali protette, art. 3, comma 6 della L.549/1993, in materia di Misure a tutela dell’ozono e dell’inquinamento atmosferico e, da ultimo, dagli artt. 8 e 9 della Legge n.202 del 6 novembre 2007, in materia di inquinamento provocato da navi;

- Art. 25 quaterdecies del Decreto - Frode in competizioni sportive e di esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse.

La valutazione innanzi sintetizzata tiene conto dell’attuale struttura della Società, delle attività attualmente svolte dalla stessa, nonché dalla tipologia di reati indicati.

In ogni caso, la Società si impegna a svolgere un continuo monitoraggio della propria attività sia in relazione ai suddetti reati, sia in relazione all’espansione normativa cui potrà essere soggetto il Decreto 231.

Utilizzando il c.d. “*Risk Based Approach*”, la Società ha provveduto ad operare una distinzione per ciascuna ipotesi di reato presupposto a seconda del “rischio di verifica” di ognuno di essi nel contesto aziendale (rischio “alto” – “medio” – “basso”) (cfr. **Allegato n.2**).

Successivamente, attraverso lo svolgimento di interviste al personale della Società, il Gruppo di Lavoro, ha effettuato un’inventariazione e una mappatura specifica delle attività aziendali (c.d. “*risk mapping*”).

Al termine delle suddette attività, è stato messo a punto dal Gruppo di Lavoro un elenco delle aree a “rischio reato”, ovvero di quei settori della Società e/o processi aziendali rispetto ai quali è stato ritenuto astrattamente sussistente, alla luce dei risultati della mappatura, il **rischio di commissione** dei reati, tra quelli indicati dal Decreto, astrattamente riconducibili alla tipologia di attività svolta dalla Società. Sono state altresì individuate (con riguardo ai Reati contro la Pubblica Amministrazione e di “*Corruzione tra privati*” e “*Istigazione alla corruzione tra privati*”) le c.d. “aree strumentali”, ossia le aree che, gestendo strumenti di tipo finanziario e/o mezzi sostitutivi, possono supportare la commissione dei reati nelle aree a rischio (**Allegato n. 3**).

Il Gruppo di Lavoro ha, quindi, provveduto alla rilevazione e all’analisi – fase *as-is* – del sistema organizzativo e dei controlli aziendali in essere, strutturati in una serie complessa di presidi, al fine di verificare se esso fosse idoneo a prevenire gli specifici reati previsti dal Decreto nelle aree di attività aziendale identificate a rischio (**Allegato n. 4**).

In particolare:

- rispetto alle attività a rischio svolte da IBERCLIT – in autonomia o con l’ausilio di funzioni delle *Parent companies* estere – si è provveduto alla rilevazione dei controlli esistenti ricavabili dalle procedure interne; dalle *policies* e dai protocolli emanati a livello di Gruppo e validi anche per IBERCLIT;
- rispetto alle attività svolte dalle *Parent companies* in favore di IBERCLIT, si è provveduto alla identificazione di una serie di standard di controllo seguiti nello svolgimento delle attività prestate in favore della Società, idonei – secondo le *best practices* – ad eliminare o, quantomeno, ridurre il rischio di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto.

Con specifico riferimento ai delitti di criminalità organizzata di natura associativa, il criterio adottato ai fini della mappatura del rischio si fonda sul c.d. “rischio controparte”, tipicamente connesso a tutte le attività della Società che comportano rapporti con soggetti terzi (persone giuridiche e fisiche), che, laddove non circoscritti ad una dimensione esclusivamente nazionale (es. rapporti con i fornitori), potrebbero rilevare anche per la commissione dei reati cd. transazionali. Ne deriva che sono state “mappate” quali “Aree a Rischio” rispetto ai delitti di criminalità organizzata di natura associativa, tutte quelle attività che comportano relazioni dirette con soggetti terzi (i.e. clienti/fornitori/business partners). Le medesime attività, peraltro, sono state “mappate” quali attività a rischio rispetto ai reati transazionali nella misura in cui per il tipo di attività o, in ragione della controparte contrattuale, l’attività sia in grado di assumere una dimensione transazionale.

Quanto alla fattispecie di Autoriciclaggio, ex art. 648 ter1, richiamata dall’art. 25 octies del Decreto, si è ritenuto di adottare un criterio “selettivo”, valutandone la rilevanza solo rispetto alle attività connesse all’Area a rischio “Amministrazione, contabilità e bilancio” (i.e. gestione della contabilità; gestione dei conti correnti; attività di tesoreria etc.), poiché imprescindibili ai fini dell’impiego, sostituzione e trasferimento del denaro di provenienza delittuosa in attività economiche, finanziarie e imprenditoriali.

Ai fini della “mappatura” delle Aree a Rischio connesse ai reati informatici – astrattamente realizzabili in tutte le attività che comportino l’utilizzo di apparecchiature e sistemi informatizzati - si è ritenuto di utilizzare il criterio di “maggiore vicinanza al rischio”, individuando quale Area a Rischio la sola area riferita alla “Gestione della sicurezza dei sistemi informatici”.

Il medesimo criterio – maggiore vicinanza al rischio – è stato utilizzato ai fini della individuazione delle Aree a Rischio di verifica dei reati ambientali ed in materia di salute e sicurezza sul lavoro, rispettivamente riconducibili alle Aree a Rischio relative alla “Gestione e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali” e “Gestione della sicurezza sul lavoro ed infortunistica”.

Sulla base delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza maturata negli ultimi anni in relazione alle fattispecie tributarie ritenute rilevanti, si è ritenuto che il processo di identificazione e qualifica della controparte contrattuale rappresenti il processo a maggior rischio in relazione alle ipotesi di dichiarazione fraudolenta (ex art. 2 D.Lgs 74/2000) ed emissione di documenti a fronte di operazioni inesistenti (ex art. 8 D.Lgs 74/2000).

Quanto, poi, al c.d. rischio fiscale connesso allo svolgimento dell’attività di impresa sono state individuate due diverse categorie di rischio, ovvero:

- **il rischio fiscale specifico**, principalmente riferibile a:
  - **operazioni straordinarie**. Invero, attraverso queste operazioni si possono adottare politiche di carattere fiscale a basso rischio e minore ottimizzazione fiscale, oppure una strategia più aggressiva sul piano dell’impatto fiscale aumentando le possibilità di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria. Quest’ultimo caso deve essere giustificato; sul piano documentale, sia nel processo decisionale, che in quello operativo.
  - **operazioni day-to-day**. Questo rischio riguarda, in particolare, le operazioni infragruppo rispetto alla strategia adottata nella determinazione dei prezzi di trasferimento nel gruppo stesso. Un elemento importante per la riduzione di questo rischio fiscale riguarda la qualità delle comunicazioni, dovendosi riferire tanto a quelle interne al gruppo nonchè, in modo particolare, a quelle esterne rivolte a soddisfare gli adempimenti imposti dalle Autorità fiscali



- **dichiarazioni fiscali.** Tale area di rischio riguarda principalmente la preparazione, la compilazione, la presentazione e verifica delle dichiarazioni fiscali. La gestione di questo rischio comporta costi d'organizzazione del processo che hanno, tuttavia, il vantaggio di ridurre particolarmente le probabilità di subire sanzioni a causa di ritardi nella compilazione e presentazione delle dichiarazioni fiscali, nonché sulla infedeltà o incompletezza delle stesse.
  - **contabilità.** Quest'area è relativa ai rischi connessi ai controlli interni, prima e dopo la compilazione del bilancio, e i controlli esterni affidati alle società di audit. L'assunzione di rischi in quest'area è strettamente connessa ad un'interpretazione delle singole fattispecie di rilevanza fiscale che possono modificare la collocazione di determinate voci iscritte in bilancio.
- e
- il rischio **fiscale generico**; principalmente riferibile a:
    - rischio relativo alla **gestione**. Il rischio di gestione è correlato alla politica di gruppo che pianifica interventi precisi e mirati;
    - rischio **reputazionale**, relativo alla percezione che gli utenti hanno nei confronti dell'impresa in questione e alle informazioni che i mezzi di comunicazione possono dare in relazione ad eventi che riguardano l'impresa e la sua strategia, comprese quelle relative alla pianificazione fiscale.

Con riferimento alla Legge n. 123/2007, che ha introdotto la responsabilità per alcune tipologie di reato connesse alla violazione delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, la struttura organizzativa è stata sottoposta a una specifica analisi, che come suggerito dalle Linee Guida di Confindustria, è stata condotta sull'intera struttura aziendale, poiché, con riferimento ai reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme di tutela della salute e sicurezza sul lavoro (di seguito, anche "SSL"), non è possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, atteso che tale casistica di reati può, di fatto, investire la totalità delle componenti aziendali. In via preliminare, il Gruppo di Lavoro ha provveduto a raccogliere ed analizzare la documentazione rilevante in materia di SSL - tra i quali i Documenti di Valutazione dei Rischi ("DVR"), ecc. - necessaria sia alla comprensione della struttura organizzativa della Società e degli ambiti relativi alla SSL, sia alla definizione delle attività nei siti oggetto di analisi. Il Gruppo di Lavoro ha, in particolare, verificato le prescrizioni legali e similari applicabili alle attività e ai luoghi e posti di lavoro.

I profili di rischio inerenti i delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, i reati di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento, i reati di razzismo e xenofobia si reputano complessivamente presidiati dalle disposizioni di cui al presente Modello di organizzazione, gestione e controllo e dai presidi generali di cui al Codice di Condotta della Società

### **5.3. La struttura del Modello**

Il presente Modello è costituito da una "**Parte Generale**" e da una "**Parte Speciale**".



- a) La “**Parte Generale**” illustra il modello di *governance* ed i sistemi organizzativi e di controllo interni adottati dalla Società, le procedure manuali ed informatiche che integrano i principali sistemi di gestione dell’area Amministrativa, i compiti dell’Organismo di Vigilanza, le sanzioni applicabili in caso di violazioni e, in generale, i principi, le logiche e la struttura del Modello stesso.
- b) La “**Parte Speciale**” contiene la descrizione dei reati presupposto della responsabilità dell’ente ritenuti rilevanti per la Società, l’individuazione delle aree a rischio reato e delle relative attività sensibili identificate sulla base della struttura organizzativa e delle attività aziendali svolte da IBERCLIT. Inoltre, nella Parte Speciale sono indicati i principi comportamentali, i presidi specifici definiti dalla Società e dal Gruppo IBERDROLA in ottica preventiva, nonché i flussi informativi nei confronti dell’OdV. Per il dettaglio della struttura della Parte Speciale, si rinvia alla descrizione contenuta nella Sezione introduttiva della stessa.

## **6. LA SOCIETÀ NEL CONTESTO DEL GRUPPO IBERDROLA, IL SISTEMA DI GOVERNANCE E IL SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO**

### **6.1. Il Gruppo IBERDROLA**

La Società fa parte del Gruppo IBERDROLA, gruppo multinazionale *leader* nel settore energetico, il cui *core business* è la produzione di energia elettrica, sviluppo e gestione di tutti i tipi di infrastrutture di generazione di energia elettrica (principalmente idroelettriche, nucleari e termiche), nonché di vendita all’ingrosso e al dettaglio di energia elettrica e gas naturale in Spagna e negli altri Paesi in cui opera.

Il Gruppo IBERDROLA opera sotto la direzione e coordinamento di IBERDROLA S.A. (*Global Holding Company* o Capogruppo) che, tuttavia, non si traduce mai in atti gestori o in partecipazione alle decisioni aziendali, limitandosi ad atti di mero indirizzo cui autonomamente le società del Gruppo danno attuazione con propri atti deliberativi.

In tal senso, si osserva che la presenza del Gruppo IBERDROLA in diversi Paesi, aziende e settori ha reso necessaria l’implementazione di un modello di *business* basato su un processo decisionale decentrato che, tuttavia, consente anche un’integrazione globale delle attività in linea con il modello di *business* del Gruppo.

Tale modello è orientato a massimizzare l’efficienza operativa delle diverse unità di *business* e garantisce la diffusione, l’implementazione e il monitoraggio delle strategie generali e delle linee guida di base di gestione definite per ciascun *business*, principalmente attraverso lo scambio di *best practices* tra le diverse società del Gruppo, il tutto senza compromettere l’autonomia decisionale di ciascuna Società.

### **6.2 La Società nel contesto del Gruppo**

Il capitale sociale di IBERCLIT è interamente detenuto da IBERDROLA CLIENTES INTERNACIONAL S.A.U., sottoposta alla direzione e coordinamento di IBERDROLA ENERGÍA ESPAÑA, S.A.U. (Business parent company del Gruppo Iberdrola in Spagna).



Nel dettaglio, la Società opera quale “Market Unit” del Gruppo IBERDROLA sul territorio italiano, occupandosi della commercializzazione e compravendita di energia elettrica e gas, differenziando l’offerta sulla base delle fasce/target di mercato: Grandi Clienti/*Business*; PMI/*Small business*; *Mass Market/Residenziale*. La Società fornisce, inoltre, i servizi energetici aggiuntivi “TUTTOFARE” per Clienti domestici e non domestici in bassa tensione.

Al fine di ottimizzare le risorse e promuovere sinergie ed efficienza aziendali all’interno del Gruppo, la Società si avvale, nello svolgimento dell’attività aziendale, delle prestazioni rese dalle *Parent companies*, sulla base dei contratti di servizio infragruppo regolarmente sottoscritti dalle parti.

Prima di procedere alla descrizione sommaria dei contratti di servizio in essere tra la Società e le *Parent companies*, occorre evidenziare quanto segue:

- tutti i servizi resi in esecuzione degli accordi infragruppo sono forniti nel rispetto delle *policies* e delle procedure interne aziendali che garantiscono elevati standard di controllo validi anche ai fini della prevenzione dei reati rilevanti ai fini del Decreto;
- tutti i servizi resi in esecuzione degli accordi infragruppo sono forniti a condizioni di mercato, con esclusione di trattamenti preferenziali in ragione della appartenenza al medesimo Gruppo. In tal senso, tutti gli accordi prevedono l’impegno da parte del fornitore a utilizzare l’esperienza, la cura e la diligenza che ci si aspetta da una società impegnata nella vendita e fornitura, a condizioni di mercato, di beni e servizi equivalenti;
- tutti i contratti di servizi infragruppo prevedono la costituzione di una commissione mista di controllo e monitoraggio - i cui componenti sono designati da ciascuna delle parti - con il compito di provvedere alla pianificazione, al monitoraggio e alla valutazione dei costi dei servizi, nonché alla fissazione del prezzo finale degli stessi nel rispetto di quanto previsto nei rispettivi contratti;
- tutti i contratti di servizi infragruppo prevedono - a garanzia dell’autonomia e indipendenza delle società contraenti - il diritto di ciascuna parte di effettuare una revisione indipendente dei costi di prestazione dei servizi e degli indici applicati per calcolare il prezzo annuale dei servizi medesimi rispettivamente prestati o ricevuti, con impegno, nell’ipotesi di rilevazione di valori inferiori ad una predeterminata percentuale rispetto a quelli del prezzo comunicato o al costo effettivo, di addivenire alla individuazione concordata del prezzo o del costo dei servizi nel rispetto dei criteri definiti nel contratto;
- tutti i contratti di servizi infragruppo prevedono l’impegno bilaterale al rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione, nonché di conoscenza e rispetto del “*Code of Ethics*” adottato dal Gruppo IBERDROLA.

### **6.3 Il modello di governance ed il sistema di controllo interno della Società**

Il modello di *governance* di IBERCLIT e, in generale, tutto il suo sistema organizzativo, è strutturato in modo da assicurare alla Società l’autonoma attuazione delle strategie e il raggiungimento degli obiettivi definiti, anche a livello di Gruppo.



La struttura di *governance* IBERCLIT è stata creata tenendo conto della necessità di dotare la Società di un'organizzazione tale da garantirle la massima efficienza ed efficacia operativa.

La Società è guidata da due amministratori congiunti (di seguito solo “Amministratori congiunti”), ai quali spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, senza limite alcuno, salvo quanto inderogabilmente disposto dalla legge. I poteri loro attribuiti devono essere esercitati congiuntamente con espressa facoltà di subdelega anche mediante nomina di procuratori speciali per singoli atti.

Inoltre, la Società ha provveduto alla nomina di procuratori speciali per il compimento di determinati atti. In linea generale, ai fini dell'esercizio dei poteri conferiti, vige il principio della c.d. doppia firma, in virtù del quale gli atti gestori relativi alle risorse umane, ai profili commerciali, ai poteri di acquisto e, più generale, i poteri di rappresentanza della Società di maggior rilievo (es. procedimenti giudiziari, contratti con enti pubblici, ecc.) devono essere esercitati da due procuratori in modo congiunto.

Nessuno dei procuratori nominati ha poteri di spesa.

La Società ha provveduto, inoltre, alla nomina di un Collegio Sindacale, cui spetta il compito di vigilare sull'osservanza della Legge, dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza della struttura organizzativa della Società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo contabile.

Sotto il profilo del sistema di controllo interno, si evidenzia che IBERCLIT opera in virtù di un insieme di regole, di procedure, *policies* e di strutture organizzative che assicurano, tra l'altro, la conformità delle operazioni svolte con la legge nonché con le politiche, i piani, i regolamenti e le procedure interne, anche a livello di Gruppo.

In tale contesto, la struttura portante del sistema di controllo interno di IBERCLIT si compone di:

- quadro normativo e regolamentare applicabile alla Società, ivi compreso quello proprio del settore in cui la stessa opera ed al quale si attiene rigorosamente;
- il Codice di Condotta del Gruppo IBERDROLA (*Code of Ethics*);
- il sistema di deleghe e procure esistente;
- la struttura gerarchico-funzionale (cfr. organigramma aziendale);
- l'implementazione di sistemi informativi integrati, anche a livello di Gruppo, orientati alla segregazione delle funzioni, nonché a un elevato livello di standardizzazione dei processi e alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali che di controllo interno;
- le procedure interne per la regolamentazione delle attività operative, la definizione dei livelli di controllo e degli *iter* autorizzativi, nonché per l'identificazione, la misurazione, la gestione e il monitoraggio dei principali rischi, allo scopo di individuare eventi potenzialmente dannosi per il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

A ciò si aggiunga che trovano applicazione all'interno della Società le *Corporate Policies* emanate da IBERDROLA S.A. e valide per tutte le società del GRUPPO IBERDROLA. In particolare, sotto il profilo della prevenzione dei reati, trovano applicazione i seguenti documenti:



- “*General framework of Iberdrola Group compliance system*”; finalizzato allo scopo di porre le basi del sistema di *compliance* del Gruppo. Il protocollo definisce il sistema di gestione delle segnalazioni in merito a possibili comportamenti irregolari e/o fraudolenti e delle azioni da intraprendere in caso di comportamenti illeciti e prevede la predisposizione di piani di comunicazione e formazione nell’ottica della prevenzione dei rischi;
- “*Action protocol for business relationships with government bodies*”, e il “*Protocol for Social Contributions, Donations and Sponsorships*”; rispettivamente finalizzati a prevenire il rischio di commissione di illeciti nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, nonché a disciplinare le modalità di gestione di doni, omaggi, sponsorizzazioni, in considerazione della loro potenziale strumentalità rispetto alle fattispecie di corruzione.

Inoltre, per gli aspetti strettamente connessi al *business* aziendale trovano applicazione le procedure, *policies*, regole di comportamento implementate dalle *Parent companies*. A titolo esemplificativo, si menzionano in particolare:

- *Crime prevention Policy*
- *Anticorruption and Anti Fraud Policy*;
- *Internal Rules for Granting Powers of Attorney in the Iberdrola Group*;
- *Brand Policy*;
- *Policy for the Definition and Coordination of the Iberdrola Group and Foundations of Corporate Organisation*;
- *Shareholder Engagement Policy*;
- *Communication and Contact Policy Regarding Shareholders, Institutional Investors and Vote Advisers*;
- *Auditor Relationships and Hiring Policy*;
- *Iberdrola Group Financial Information Preparation Policy*
- *Corporate Tax Policy*;
- *Personal Data Protection Policy*;
- *Protocol for fair competition*;
- Protocollo per regali e ospitalità;
- *Occupational Safety and Health Policy, Biodiversity Policy, Environmental Policy, Policy against Climate Change, Sustainability Policy, Workplace Health and Safety Policy*.

Il rispetto degli *standard* e delle regole di comportamento definite nel Sistema di Controllo Interno di IBERCLIT e dal sistema di *governance* del Gruppo viene garantito dalla costante azione di monitoraggio svolta dalla *Compliance Unit* che promuove la diffusione, la conoscenza e l’osservanza del *Code of Ethics* e delle regole e procedure volte a prevenire le frodi e a monitorare il funzionamento, l’efficacia e l’osservanza del sistema di *compliance* nell’ambito delle Società del Gruppo.

Tale rete di controlli e verifiche (di seguito complessivamente definiti “**Protocolli**”) pur essendo un valido strumento di gestione del rischio aziendale sotto i profili più strettamente connessi all’operatività della Società, deve essere necessariamente integrato dai principi di controllo interni delineati dal Modello e da costanti flussi informativi al fine di prevenire la verifica dei reati presupposto di responsabilità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001.



#### 6.4 *Le certificazioni rilasciate alla Società*

La Società ha deciso di adottare dei sistemi di gestione sviluppati in aderenza alla propria struttura organizzativa, tenendo conto delle specifiche attività svolte e delle peculiarità del mercato di riferimento, con il preciso intento di attuare e mantenere un'efficace gestione dei processi interni, al fine di garantire servizi e prestazioni in grado di soddisfare sia le aspettative dei Clienti, sia i requisiti normativi cogenti applicabili, nel rispetto della salute e sicurezza dei lavori e dell'ambiente.

La Società e i sistemi di gestione dalla stessa adottati vengono annualmente sottoposti a riesame al fine di garantirne la conformità a quanto pianificato e ai requisiti della normativa di riferimento.

Nel dettaglio, IBERCLIT è una società certificata secondo i seguenti standard:

- UNI EN ISO 9001:2015 per il monitoraggio, la vigilanza e l'aggiornamento delle procedure adottate al proprio interno (il c.d. Sistema di Gestione per la Qualità);
- OHSAS 18001:2007 in materia gestione della salute e sicurezza sul lavoro;
- ISO 37001 Anti-corrruzione management system

L'adozione di sistemi di gestione certificati garantisce un buon grado di coerenza tra Sistema di Gestione e Modello 231. Si pensi, in tal senso, alla identificazione e analisi del "rischio", nonché alla conseguente definizione di azioni volte alla sua prevenzione, che costituiscono uno degli elementi più importanti degli standard innanzi richiamati e che, allo stesso tempo, risulta essere un elemento di particolare rilevanza anche ai fini dell'approccio cautelare previsto in ambito prevenzione dei rischi di commissione reato ex 231.

Seguendo questo approccio, si può quindi affermare che un Sistema di Gestione efficacemente progettato, attuato e, soprattutto, concepito dall'organizzazione che lo applica come un reale supporto alla gestione operativa, è già in grado, in gran parte, di rispondere a molte delle esigenze del D. Lgs. n. 231/2001.

## 7. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SOCIETA'

La struttura di *governance* del Gruppo IBERDROLA garantisce autonomia nel processo decisionale delle società controllate su tutti gli aspetti legati alla gestione ordinaria ed efficace delle attività svolte da ciascuno. A tal fine, la struttura organizzativa di ciascuna delle società del Gruppo dipende dal punto di vista funzionale e gerarchico esclusivamente dai rispettivi Consigli di Amministrazione. In tale contesto, le eventuali linee di riporto nei confronti delle società "madri" sono finalizzate in via esclusiva, a garantire il necessario flusso informativo funzionale all'attività di coordinamento, fermo restando il rapporto gerarchico interno all'organigramma societario.

In considerazione di quanto sopra, la struttura organizzativa della Società è disegnata per garantire da un lato, la separazione di ruoli, compiti e responsabilità tra le diverse funzioni e, dall'altro, la massima efficienza possibile, ed è caratterizzata da una precisa definizione delle competenze di ciascuna area aziendale e delle connesse responsabilità.

In particolare, all'interno dell'Organigramma della Società è possibile individuare, oltre alle Direzioni strettamente legate al *core business* della stessa (**Vendite, Marketing, Operation, Idrogeno e**



**Assistenza Clienti**), le Direzioni/Funzioni che svolgono funzioni di supporto realizzando attività di natura trasversale (e **Apoyo Local**).

Al vertice della organizzazione vi è il **Country Manager** della Società, con ruolo di coordinamento di tutte le Direzioni/Divisioni operanti in Italia.

Dall'esame dell'Organigramma aziendale è possibile identificare:

- le aree in cui si suddivide l'attività aziendale;
- le linee di dipendenza gerarchica dei singoli enti aziendali;
- i soggetti che operano nelle singole aree e il relativo ruolo organizzativo.

Di seguito il dettaglio della struttura organizzativa:

➤ **Le funzioni di business e assistenza:**

- **Vendite (“DV IBERCLIT”)** – La Direzione è suddivisa in 3 *business unit*, corrispondenti alle tre categorie di prodotto immesse sul mercato, e più segnatamente:
  1. Grandi Clienti (“GC”) /Business - la Divisione si occupa delle forniture di energia elettrica e gas per grandi aziende, con esigenze di approvvigionamento energetico per quantitativi uguali o superiori a 1 Giga;
  2. Piccole e Medie Imprese (“PMI”) /Small business - la Divisione si occupa delle forniture di energia elettrica e gas destinate a piccole e medie realtà aziendali e realtà assimilate, con esigenze di approvvigionamento energetico per quantitativi compresi tra 15.000 kWh e 1 Giga;
  3. Mass Market/Residenziale - la Divisione si occupa delle forniture di energia elettrica e gas destinate ai clienti finali domestici con consumi annui non eccedenti i 15.000 kWh.

A seconda del prodotto target di riferimento, DV IBERCLIT:

- ✓ assicura la realizzazione degli obiettivi di vendita a seconda del target di prodotto sul mercato (GC, PMI e *small business*, *mass market*);
  - ✓ elabora le campagne di vendita e delle offerte commerciali in relazione ai prodotti (con esclusivo riferimento a GC, PMI e *small business*);
  - ✓ provvede alla pianificazione e gestione degli ordini;
  - ✓ garantisce la predisposizione di una efficiente rete di distribuzione e vendita mediante il coordinamento e monitoraggio degli agenti commerciali.
- **Marketing (“MKT IBERCLIT”)** - La Direzione presiede i seguenti processi aziendali:
    - ✓ assicurare la gestione del ciclo di vita dei prodotti esistenti in termini di analisi di prodotto; posizionamento, definizione prezzi, partecipando anche alle attività di pianificazione operativa e strategica;
    - ✓ garantire la definizione di nuovi prodotti e dei relativi piani di marketing in relazione ai prodotti "residenziali" (*mass market*, *small business* e PMI);
    - ✓ supportare in termini di consulenza specialistica sul prodotto i settori aziendali interessati (Vendite, *Customer Care*, ecc.)



- ✓ garantire le informazioni relative al prodotto ai Clienti;
- ✓ garantire la pianificazione e la gestione delle attività di promozione e pubblicità;
- ✓ gestione del sito;
- ✓ definizione e monitoraggio del budget;
- ✓ provvedere al disegno e all'attuazione dei piani di Marketing per i tutti i prodotti;
- ✓ garantire, in funzione degli obiettivi globali di Marketing, la gestione dei prodotti esistenti e futuri;
- ✓ provvedere al coordinamento delle azioni di Marketing per tutti i prodotti;
- ✓ creazione delle offerte commerciali in relazione ai prodotti "residenziali" (*mass market*, *small business* e PMI).

- **Idrogeno**

È un'area di recente creazione, istituita nel 2021, responsabile dell'identificazione e dello sviluppo di opportunità di business legate all'idrogeno "verde", così come ad altre potenziali nuove tecnologie.

In particolare, la Direzione presiede ai seguenti processi aziendali:

- ✓ ricerca di nuove opportunità di business
  - ✓ fornire ai clienti informazioni sui prodotti
  - ✓ se del caso, coordinamento dello sviluppo di impianti a idrogeno
- **Operation** (“DO IBERCLIT”) - La Direzione opera in stretta connessione con la Direzione Operation della società controllante, garantendo la corretta gestione del ciclo attivo e passivo dalla registrazione delle fatture agli incassi e alla gestione dei crediti della Società e assicurando la corretta tenuta delle scritture contabili.

In particolare, la Direzione presiede i seguenti processi aziendali:

- ✓ assicurare la tempestività e l'aggiornamento costante delle “*operations*” del ciclo attivo e passivo, in base alle necessità del business e nel rispetto delle normative vigenti in materia.
  - ✓ garantire la gestione dei protesti di pagamento;
  - ✓ garantire la gestione dei ritardati pagamenti e del recupero dei crediti;
  - ✓ garantire assistenza e consulenza trasversalmente alle Direzioni della Società, a supporto del *business*.
- **Assistenza Clienti** (“CRM IBERCLIT”) - La Direzione presiede i servizi di *Customer Service*, *Customer Process* e Gestione dei Reclami.

In particolare, CRM IBERCLIT:

- ✓ gestisce e sviluppa la relazione con il Cliente;
- ✓ collabora con DV IBERCLIT e gli agenti commerciali per assicurare la regolarità, la qualità e la tempistica delle azioni necessarie per realizzare l'evasione degli ordini;
- ✓ gestisce i flussi comunicativi con il cliente per quanto riguarda le informazioni sui vari ordini e il loro avanzamento;



- ✓ previene le disfunzioni organizzative all'interno dell'azienda, attraverso una buona gestione e monitoraggio degli ordini dei clienti e delle loro variazioni;
- ✓ gestisce la raccolta dei feedback dei clienti, documentando le segnalazioni ricevute nell'ottica del costante miglioramento dei prodotti/o servizi i in stretta collaborazione ed integrazione con il servizio qualità;
- ✓ gestisce il processo di verifica dei contratti attivi con i Clienti;
- ✓ cura la progettazione e realizzazione delle procedure per la gestione dei clienti (*Customer process*);
- ✓ gestisce le banche dati clienti, i reclami e gli eventuali contenziosi in sinergia con la funzione legale;
- ✓ supervisiona la corrispondenza commerciale, avvalendosi della collaborazione della funzione legale;
- ✓ è l'*owner* della gestione operativa del canale di conciliazione.

➤ **Le Funzioni di supporto:**

- **Apoyo Local** (che si struttura nelle funzioni Legale/Fiscale e Qualità) – la Divisione svolge attività di consulenza legale rispetto a tutte le tematiche collegate allo svolgimento delle attività aziendali (gestione rapporti, problematiche gestionali, negoziali, contrattualistica, contenzioso) mantenendo anche un costante aggiornamento sulle evoluzioni normative e sia italiane che internazionali. La Divisione si occupa di garantire l'allineamento di procedure, *policies*, *form* contrattuali in essere con le linee guida di Gruppo nel rispetto della normativa locale e internazionale.

### **7.1. La struttura organizzativa in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro**

In conformità a quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria, la Società si è dotata di una struttura organizzativa conforme a quella prevista dalla normativa prevenzionistica vigente, nell'ottica di eliminare ovvero, laddove ciò non sia possibile, ridurre – e, quindi, gestire - i rischi lavorativi per i lavoratori.

La Società, in relazione alla sede legale ha provveduto alla redazione di un Documento di Valutazione dei Rischi (“DVR”), nonché, alla predisposizione di una appropriata struttura organizzativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, identificando in modo chiaro e formale i soggetti responsabili della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

## **8. IL SISTEMA DI DELEGHE E PROCURE**

Così come richiesto dalla buona pratica aziendale e specificato anche nelle Linee Guida di Confindustria gli Amministratori congiunti della Società è l'organo preposto a conferire e approvare formalmente le deleghe e i poteri di firma, assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, con una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese.



Le procure sono formalizzate attraverso atti notarili e comunicate al destinatario per la sua piena conoscenza e per l'accettazione. Inoltre, le procure con rilevanza esterna vengono poi registrate presso il competente Ufficio Registro Imprese.

Ciascuno di questi atti di delega o procura fornisce, quindi, le seguenti indicazioni:

- ✓ soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- ✓ soggetto delegato, con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita e il legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal soggetto delegato;
- ✓ oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega/procura viene conferita. Tali attività e atti sono sempre funzionali e/o strettamente correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato;
- ✓ limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli. Tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell'ambito dell'organizzazione aziendale.

Nella attribuzione dei poteri rilasciati con la procura, di norma, si tiene conto del criterio per cui uno stesso delegato non può per una stessa operazione:

- ✓ autorizzare un impegno e dare l'autorizzazione al pagamento,
- ✓ impegnare e dare l'autorizzazione al pagamento,
- ✓ impegnare e pagare/incassare,
- ✓ dare l'autorizzazione al pagamento e pagare/incassare.

Inoltre, in accordo con i principi di controllo interno:

- ✓ i delegati, qualsiasi siano le deleghe di cui dispongono, non possono né autorizzare un impegno, né conferire un buono al pagamento per loro conto, né esercitare un potere qualora abbiano un loro interesse personale, diretto o indiretto, nell'operazione che ne risulti;
- ✓ gli atti di autorizzazione d'impegno e di impegno per una stessa operazione sono distinti e devono essere normalmente esercitati da persone diverse e indipendenti.
- ✓ devono sempre esserci almeno due persone nel processo di impegno (dalla preparazione dell'impegno - la domanda iniziale - fino all'impegno stesso). Se il richiedente e il titolare del potere di autorizzazione di impegno sono la stessa persona, la sua richiesta deve essere formalmente approvata dall'autorità gerarchica di livello superiore, anche nel caso in cui l'importo in questione sia all'interno della soglia di autorizzazione di impegno di questo responsabile.

## **9. PROCEDURE MANUALI E INFORMATICHE**

### ***9.1. Le soluzioni organizzative adottate dalla Società***

Al fine di garantire la piena aderenza della propria operatività alle disposizioni normative e regolamentari italiane, la Società si è dotata di una serie di *policy* e procedure interne per la regolamentazione delle attività operative che si integrano con le linee guida e le *policy* di Gruppo.



In via generale, le procedure interne e le prassi adottate dalla Società sono improntate ai seguenti **principi**:

- la formazione e attuazione delle decisioni della Società devono essere improntate alla massima trasparenza e alla condivisione fra più soggetti;
- le funzioni tecnico-operative devono essere tenute separate da quelle contabili e di controllo;
- le procedure interne, laddove sia possibile, devono essere caratterizzate anche dalla separazione dei ruoli, con particolare riferimento all'esercizio delle funzioni di controllo, che devono rimanere separate dalle funzioni decisionali e operative;
- deve essere garantita la tracciabilità dei processi;
- deve essere attuato il principio di trasparenza consistente sia nella visibilità delle procedure all'interno dell'azienda e nella completezza delle regole che le governano, sia nel dovere di comunicazione e informazione delle decisioni rilevanti fra le varie funzioni aziendali.

Il Gruppo IBERDROLA mira all'implementazione dei sistemi informativi integrati, orientati alla segregazione delle funzioni, nonché a un elevato livello di standardizzazione dei processi e alla protezione delle informazioni in essi contenute, con riferimento sia ai sistemi gestionali e contabili che ai sistemi a supporto delle attività operative connesse al *business*.

Sotto tale profilo, si segnalano - a titolo meramente esemplificativo – taluni sistemi di supporto dell'attività operativa della Società:

- **SAP**: gestionale utilizzato per le registrazioni di contabilità;
- **DELTA**: applicativo utilizzato per la gestione dei contratti riferiti a tutte le tipologie di prodotto, i cui dati sono alimentati dai sistemi SALES FORCE e SOFYC, su cui *infra*;
- **SIGECAT**: il sistema informativo contiene tutti i *form* definiti utilizzati da IBERCLIT (es. lettere commerciali, materiale promo pubblicitario definitivo);
- **C-CONTACT**: applicativo utilizzato per la verifica dei dati di CRM IBERCLIT inseriti in cartella protetta;
- **SALES FORCE**: applicativo utilizzato con riferimento esclusivo al prodotto destinato a clienti finali domestici ('mass market'). Nel sistema confluiscono le offerte elaborate dagli agenti della rete di vendita '*door to door*'.
- **SOFYC**: applicativo utilizzato per il calcolo del fabbisogno energetico con esclusivo riferimento ai prodotti Grandi Clienti /*Business* e PMI/*Small Business*. Nel sistema confluiscono le offerte elaborate per Grandi Clienti e PMI/*Small Business*. SOFYC consente la verificabilità degli inserimenti eseguiti, con sistema di notifica nell'ipotesi di offerte che non rispettano i canoni;
- **IPERBILL** (in **DELTA**): sistema utilizzato per l'emissione delle fatture attive connesse alla vendita di energia e gas. L'applicativo prevede un meccanismo di segnalazione delle eventuali anomalie, con contestuale blocco del processo di fatturazione;
- **FIICS**: sistema utilizzato con finalità di controllo interno contabile e fiscale



## 10 IL CONTROLLO DI GESTIONE E I FLUSSI FINANZIARI

Il sistema di controllo di gestione (di seguito, anche “Controllo di Gestione”) della Società prevede meccanismi di verifica annuale della gestione delle risorse che devono garantire, oltre che la verificabilità e tracciabilità delle spese, l’efficienza e l’economicità delle attività aziendali, mirando ai seguenti obiettivi:

- ✓ definire in maniera chiara, sistematica e conoscibile le risorse (monetarie e non) a disposizione dei singoli settori e funzioni e il perimetro nell’ambito del quale tali risorse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e la definizione del *budget*;
- ✓ rilevare gli eventuali scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di *budget* in base a situazioni “*actual*” mensili, analizzarne le cause e riferire i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento;
- ✓ predisporre situazioni infrannuali di *Forecast* in cui la programmazione iniziale definita nel *budget* viene rivista sulla base degli scostamenti rilevati nell’analisi *actual-budget*.

## 11. CODICE ETICO

### ***Relazione tra il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di IBERCLIT e il Code of Ethics del Gruppo IBERDROLA***

Un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo è rappresentato dall’adozione di un Codice Etico che rappresenta uno strumento adottato in via autonoma e suscettibile di applicazione sul piano generale allo scopo di esprimere dei principi di “deontologia aziendale” che l’ente riconosce come propri e sui quali richiama l’osservanza da parte di tutti i dipendenti.

La Società, determinata a improntare lo svolgimento delle attività aziendali al rispetto della legalità, ha adottato quale proprio Codice Etico il “*Code of Ethics*” definito dal Gruppo IBERDROLA (di seguito anche solo il “***Code of Ethics***”), con il quale quest’ultimo ha inteso diffondere le linee guida alla conformità legale e alla condotta etica presso tutte le Società e organizzazioni allo stesso riconducibili, nell’ottica della cultura “preventiva” basata sul principio della “tolleranza zero” nei confronti della commissione di atti illeciti, che connota e distingue il Gruppo IBERDROLA (**Allegato n. 5**).

Il Modello e il *Code of Ethics* sono strettamente correlati e devono intendersi quale espressione di un unico corpo di norme adottate dalla Società al fine di promuovere gli alti principi morali, di correttezza, onestà e trasparenza in cui IBERCLIT crede e intende uniformare la propria attività.

In particolare, il Modello, le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai principi etici contenuti nei documenti sopra menzionati, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal Decreto ed è, pertanto, finalizzato a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell’ambito di operatività del D. Lgs. n. 231/2001.

Il *Code of Ethics* afferma in ogni caso principi idonei a prevenire i comportamenti illeciti di cui al D. Lgs. n. 231/2001, acquisendo pertanto rilevanza anche ai fini del Modello e costituendo un elemento a esso complementare.



Il *Code of Ethics* consiste in uno strumento di portata generale nel quale sono stabiliti i comportamenti che il Gruppo, complessivamente inteso, intende promuovere, diffondere, rispettare e far rispettare nello svolgimento dell'attività aziendale delle proprie Società, a tutela della sua reputazione e immagine nel mercato.

Il *Code of Ethics* - a cui si rinvia per esigenze di sintesi - esprime il “*contratto sociale ideale*” dell'impresa con i propri *stakeholders* (portatori d'interesse) e definiscono i criteri etici adottati nel bilanciamento delle aspettative e degli interessi dei vari portatori di interesse.

Il *Code of Ethics* è conforme ai principi dettati dalle Linee Guida di Confindustria e contiene i principi fondamentali del Gruppo e le linee guida relativamente alla condotta da adottare nei rapporti interni ed esterni alle Società che lo compongono.

Ai fini del Decreto, si sottolinea che tali principi mirano, tra l'altro, ad evitare la commissione di fattispecie di reato all'interno di IBERCLIT - previste e non dal Decreto -, nonché condotte non in linea con le aspettative etiche del Gruppo IBERDROLA.

## **12. IL SISTEMA DISCIPLINARE**

La Società considera essenziale il rispetto del Modello.

Sul presupposto che la violazione delle norme e delle misure imposte dalla Società ai fini della prevenzione dei reati previsti dal Decreto 231 lede il rapporto di fiducia instaurato con la stessa, e in ottemperanza all'art. 6, comma 2, lettera e) del Decreto, la Società ha adottato un adeguato sistema sanzionatorio da applicarsi in caso di mancato rispetto delle norme previste dal Modello.

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 2 *bis* lettera d) del Decreto, il Sistema Disciplinare prevede (tra l'altro) specifiche sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela predisposte dalla Società in favore dei soggetti che presentino, a tutela dell'integrità dell'Ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto, nonché nei confronti di chi effettua segnalazioni in mala fede ovvero segnalazioni false e prive di fondamento con dolo o colpa grave al solo scopo di danneggiare, o altrimenti arrecare pregiudizio a uno o più dipendenti della Società o al Gruppo IBERDROLA. Si evidenzia, inoltre, che – in conformità alle disposizioni di legge vigenti - il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è da ritenersi nullo, come allo stesso modo sono nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei suoi confronti.

Ai fini dell'applicazione da parte di IBERCLIT delle sanzioni disciplinari ivi previste, l'instaurazione di eventuali procedimenti penali e il loro esito non sono necessari, poiché le norme e le misure previste nel Modello sono adottate dalla Società in piena autonomia, a prescindere dal reato che eventuali condotte possano determinare.



Sono altresì sanzionati i tentativi e, in particolare, gli atti od omissioni in modo non equivoco diretti a violare le norme e le regole stabilite dalla Società, anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica per qualsivoglia motivo.

Pur rimandando al relativo documento per il dettaglio (**Allegato n. 6**), si offre di seguito una sintetica descrizione del sistema sanzionatorio adottato dalla Società.

La violazione significativa e consapevole da parte del dipendente delle disposizioni, principi e regole di condotta e dei controlli richiamati nel Modello e dei Protocolli allo stesso connessi (ivi incluse le procedure *e/o policies* di Gruppo adottate da IBERCLIT ritenute rilevanti ai fini della prevenzione dei reati ritenuti rilevanti) costituisce un illecito disciplinare, punibile secondo le procedure di contestazione delle violazioni e l'irrogazione delle conseguenti sanzioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicabile al personale che opera in rapporti di lavoro subordinato con la Società. Il sistema disciplinare relativo al Modello è stato configurato nel puntuale rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia di lavoro. Non sono state previste modalità e sanzioni diverse da quelle già codificate e riportate nei contratti collettivi. I Contratti Collettivi Nazionali richiamati prevedono infatti una varietà di sanzioni in grado di modulare, sulla base della gravità dell'infrazione, la sanzione da comminare.

Il rispetto da parte dei terzi delle disposizioni, principi e regole di condotta e dei controlli richiamati nel Modello e dei Protocolli allo stesso connessi (ivi incluse le procedure *e/o policies* di Gruppo adottate da IBERCLIT) viene garantito tramite la previsione di specifiche clausole contrattuali.

### **13. FORMAZIONE, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEL MODELLO**

#### ***13.1 La comunicazione e il coinvolgimento sul Modello e sui Protocolli connessi***

La Società, consapevole dell'importanza che gli aspetti informativi e formativi assumono in una prospettiva di prevenzione, promuove la più ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura, dei principi e delle previsioni contenuti nel Modello e nei Protocolli a esso connessi.

In tale prospettiva, la Società ha definito programmi di comunicazione e di formazione volti a garantire la divulgazione ai Destinatari dei principali contenuti del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti, nonché delle prescrizioni del Modello.

L'attività di informazione concernente i contenuti e i principi del Modello, diversamente caratterizzata a seconda dei Destinatari cui essa si rivolge, è improntata a completezza, tempestività, accuratezza e continuità, al fine di consentire la piena consapevolezza delle disposizioni aziendali che i Destinatari stessi sono tenuti a rispettare.

Gli strumenti che la Società adotta per effettuare una comunicazione efficace del Modello sono i seguenti:

- i contenuti e i principi del Modello e dei protocolli a esso connessi, che i dipendenti sono tenuti a conoscere, sono portati a conoscenza degli stessi fornendo loro copia integrale dei relativi documenti, nonché attraverso la pubblicazione degli stessi sull'*intranet* aziendale;



- un estratto del Modello è liberamente consultabile sulla pagina *web* della Società, ove sono altresì indicati i canali di segnalazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

La Società non inizierà né proseguirà alcun rapporto con chi non intenda impegnarsi al rispetto dei principi contenuti nel presente Modello (quest'ultimo limitatamente agli eventuali aspetti, di volta in volta, applicabili).

### ***13.2 La formazione e l'addestramento sul Modello e sui Protocolli connessi***

In aggiunta alle attività connesse all'informazione dei destinatari, la Società ha il compito di assicurare una periodica e costante formazione al proprio personale.

A sua volta, l'OdV deve promuovere e monitorare l'implementazione, da parte della Società, delle iniziative volte a favorire una conoscenza e una consapevolezza adeguate del Modello e dei Protocolli a esso connessi, al fine di incrementare la cultura di eticità e controllo all'interno della Società.

In particolare, è previsto che i principi del Modello siano illustrati alle risorse aziendali attraverso apposite attività formative (ad es., corsi, seminari, questionari, ecc.), a cui è posto obbligo di partecipazione e le cui modalità di esecuzione sono pianificate mediante predisposizione di specifici Piani di formazione, implementati dalla Società.

I corsi e le altre iniziative di formazione sui principi del Modello devono essere differenziati in base al ruolo e alla responsabilità delle risorse interessate, ovvero mediante la previsione di una formazione più intensa e caratterizzata da un più elevato grado di approfondimento per i soggetti qualificabili come "apicali" alla stregua del Decreto, nonché per quelli operanti nelle aree qualificabili come "a rischio diretto" ai sensi del Modello.

In particolare, i contenuti delle sessioni formative devono prevedere una parte relativa al Decreto e alla responsabilità amministrativa degli enti (fonti normative, reati, sanzioni a carico delle persone fisiche e delle società ed esimente) e una parte specifica sul Modello di IBERCLIT (Principi di riferimento per l'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto, Parte Generale e Parti Speciali del Modello).

Della proficua partecipazione ai corsi di formazione deve essere tenuta evidenza e adeguata documentazione probatoria.

## **14. L'ORGANISMO DI VIGILANZA**

### ***14.1 Composizione e nomina***

La nomina dell'Organismo di Vigilanza è attribuita agli Amministratori congiunti della Società. Salvo che non sia diversamente stabilito nell'atto di nomina, l'Organismo rimane in carica per la durata di tre esercizi o, comunque, per un tempo non inferiore ad un esercizio.



La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata alla presenza dei requisiti soggettivi di eleggibilità<sup>8</sup>.

In particolare, all'atto del conferimento dell'incarico, i soggetti designati a ricoprire la carica di componente dell'Organismo di Vigilanza devono rilasciare una dichiarazione nella quale si attesti l'assenza di motivi di ineleggibilità quali:

- funzioni di amministrazione - nei tre esercizi precedenti alla nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza- di imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o altre procedure concorsuali;
- relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, sindaci e revisori dei conti della Società;
- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società tali da pregiudicare l'indipendenza richiesta dal ruolo e dai compiti propri dell'Organismo di Vigilanza;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta (il c.d. patteggiamento), in Italia o all'estero, per i delitti richiamati dal d.lgs. n. 231/2001 od altri delitti comunque incidenti sulla moralità professionale e sull'onorabilità;
- condanna, con sentenza, anche non passata in giudicato, a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- pendenza di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e alla legge 31 maggio 1965 n. 575 ovvero pronuncia del decreto di sequestro ex art. 2 bis della legge n. 575/1965 ovvero decreto di applicazione di una misura di prevenzione, sia essa personale o reale;
- mancanza dei requisiti soggettivi di onorabilità previsti dal D. M. del 30 marzo 2000 n. 162 per i membri del Collegio Sindacale di società quotate, adottato ai sensi dell'art. 148 comma 4 del TUF.

Laddove alcuno dei sopra richiamati motivi di ineleggibilità dovesse configurarsi a carico di un soggetto nominato, questi decadrà automaticamente dalla carica.

Al momento della nomina, viene stabilito il compenso eventualmente spettante ai membri dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza potrà disporre del *budget* assegnato per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.) seguendo, in ogni caso, le procedure aziendali.

---

<sup>8</sup> "Ciò vale, in particolare, quando si opti per una composizione plurisoggettiva dell'Organismo di vigilanza ed in esso vengano a concentrarsi tutte le diverse competenze professionali che concorrono al controllo della gestione sociale nel tradizionale modello di governo societario (es. un amministratore non esecutivo o indipendente membro del comitato per il controllo interno; un componente del Collegio sindacale; il preposto al controllo interno). In questi casi l'esistenza dei requisiti richiamati viene già assicurata, anche in assenza di ulteriori indicazioni, dalle caratteristiche personali e professionali richieste dall'ordinamento per gli amministratori indipendenti, per i sindaci e per il preposto ai controlli interni". Confindustria, *Linee guida, cit.*, nella versione aggiornata a marzo 2014.



## **14.2 Il Regolamento**

L'OdV ha la responsabilità di redigere un proprio documento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concreti dell'esercizio della propria azione, ivi incluso per ciò che attiene il relativo sistema organizzativo e di funzionamento.

In particolare, nell'ambito di tale regolamento interno vengono disciplinati, tra l'altro, i seguenti profili:

- la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall'OdV;
- la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- l'attività connessa all' adempimento dei compiti di informazione e formazione dei Destinatari del Modello;
- la gestione dei flussi informativi e delle segnalazioni verso l'OdV nonché dell'attività informativa e di *reporting* dall'OdV;
- il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV (ad es., convocazione e decisioni dell'Organismo, ecc.).

Inoltre, è opportuno prevedere che ogni attività dell'Organismo di Vigilanza sia documentata per iscritto e ogni riunione o ispezione cui esso partecipi sia opportunamente verbalizzata. I verbali sono conservati in formato cartaceo ed elettronico presso gli archivi dell'OdV.

## **14.3 Cessazione dalla carica**

La cessazione della carica per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'Organismo di Vigilanza viene ricostituito.

La cessazione dalla carica potrà altresì avvenire per rinuncia, decadenza, revoca o morte.

I membri dell'Organismo di Vigilanza che rinunciano all' incarico sono tenuti a darne comunicazione scritta agli Amministratori congiunti e all'Organismo di Vigilanza stesso, affinché si provveda alla loro tempestiva sostituzione.

I membri dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica in caso di sopravvenuta mancanza dei requisiti per assumere la carica (ad esempio, interdizione, inabilità, fallimento, condanna a una pena che comporta l'interdizione dai pubblici uffici o in caso siano giudicati colpevoli dei reati previsti dal Decreto 231 e, in genere, in caso di incapacità e incompatibilità, conflitto d'interessi, ecc.).

I membri dell'Organismo di Vigilanza possono essere revocati per giusta causa. A tale proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza potrà intendersi, a titolo meramente esemplificativo:

- una *grave negligenza* nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico quale (a titolo meramente esemplificativo): l'omessa informativa in favore del vertice aziendale sull'attività svolta; l'omessa comunicazione al vertice aziendale di violazioni accertate del Modello, con presunta commissione di reati;
- l'*omessa o insufficiente vigilanza* da parte dell'Organismo di Vigilanza - secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d), D.Lgs. 231/2001- risultante da una sentenza di condanna, anche non



passata in giudicato, emessa nei confronti della Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 ovvero da provvedimento che comunque ne accerti la responsabilità;

- l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione incompatibili con i compiti propri dell'Organismo di Vigilanza.

In casi di particolare gravità, il vertice aziendale potrà comunque disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza e la nomina di un Organismo *ad interim*.

Inoltre, l'eventuale termine del rapporto lavorativo tra il membro interno dell'Organismo di Vigilanza e la Società comporta normalmente la revoca dall'incarico del soggetto dimissionario. La revoca dalla carica di un membro dell'Organismo di Vigilanza può essere richiesta agli Amministratori congiunti, dallo stesso Organismo di Vigilanza, motivando la richiesta.

In caso di rinuncia, decadenza, revoca o morte gli Amministratori congiunti provvederanno alla sostituzione del membro dell'Organismo di Vigilanza cessato dalla carica. I membri così nominati restano in carica per il periodo di durata residuo dell'Organismo di Vigilanza.

#### **14.4 I requisiti**

In ossequio a quanto disposto dall' art. 6, comma 1, del Decreto, l'Organismo di Vigilanza ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, di curarne l'aggiornamento ed è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

I requisiti che l'organo di controllo deve soddisfare per un efficace svolgimento delle predette funzioni sono:

- **autonomia e indipendenza**, in quanto:
  - le attività di controllo poste in essere dall'OdV non sono sottoposte ad alcuna forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di soggetti interni alla Società e in genere al Gruppo IBERDROLA;
  - riporta direttamente ai vertici aziendali della Società;
  - allo stesso non sono stati attribuiti compiti operativi, né partecipa a decisioni e attività operative al fine di tutelare e garantire l'obiettività del suo giudizio;
  - è dotato di adeguate risorse finanziarie necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività;
  - le regole di funzionamento interno dell'Organismo di Vigilanza vengono definite e adottate dallo stesso organismo;
- **professionalità**, in quanto le professionalità presenti all'interno dell'Organismo di Vigilanza consentono ad esso di poter fare affidamento su un bagaglio di competenze sia sotto il profilo dell'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, sia sotto il profilo delle competenze giuridiche; a tal fine l'Organismo di Vigilanza ha altresì la facoltà di avvalersi delle funzioni aziendali e delle risorse interne, nonché di consulenti esterni;
- **continuità di azione**, in quanto l'Organismo di Vigilanza costituisce un organismo *ad hoc* dedicato esclusivamente alle attività di vigilanza sul funzionamento e osservanza del Modello;
- **onorabilità e assenza di conflitti di interessi**.

Gli Amministratori congiunti valutano: (i) la permanenza dei suddetti requisiti e condizioni di



operatività dell'Organismo di Vigilanza, (ii) che i membri dell'Organismo di Vigilanza possiedano i requisiti soggettivi di onorabilità e di competenza e (iii) che essi non siano in situazioni di conflitto di interessi, al fine di garantire ulteriormente l'autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza.

#### **14.5 Funzioni, attività e poteri dell'Organismo di Vigilanza**

In conformità a quanto disposto dall'art. 6, comma 1 del Decreto, all'OdV è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curarne il relativo aggiornamento.

In via generale, pertanto, spettano all'OdV i seguenti compiti:

- verifica e vigilanza sul Modello, ossia:
  - ✓ verificare l'adeguatezza del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
  - ✓ verificare l'effettività del Modello, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello stesso;
  - ✓ effettuare analisi in merito al mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Modello;
- aggiornamento del Modello, ossia:
  - ✓ attivarsi affinché gli Amministratori congiunti curino l'aggiornamento del Modello, proponendo, se necessario, l'adeguamento dello stesso, al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia;
- informazione e formazione sul Modello, ossia:
  - ✓ promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni;
  - ✓ promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello da parte di tutti i Destinatari;
  - ✓ valutare le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni o risorse aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;
- gestione dei flussi informativi e delle segnalazioni (come appresso definiti) verso l'OdV nonché dell'attività informativa e di reporting dall'OdV, ossia:
  - ✓ assicurare il puntuale adempimento, da parte dei soggetti interessati, di tutte le attività di reporting inerenti il rispetto del Modello;
  - ✓ esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello, ivi incluso per ciò che attiene le eventuali violazioni dello stesso;
  - ✓ informare gli organi competenti, nel prosieguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati e alle attività programmate;
  - ✓ segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello e i soggetti responsabili, proponendo la sanzione ritenuta più opportuna rispetto al caso concreto;
  - ✓ in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi;
- attività di follow-up, ossia verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte;



- verifica in ordine all'esatto adempimento da parte della Società degli obblighi di tutela del segnalante e del conseguente rispetto del divieto di atti di ritorsione connessi o comunque collegati alla segnalazione.

Per l'espletamento dei compiti a esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello.

L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:

- di effettuare, anche a sorpresa, tutte le verifiche e le ispezioni ritenute opportune ai fini del corretto espletamento dei propri compiti;
- di disporre, ove occorra, l'audizione delle risorse che possano fornire indicazioni o informazioni utili in merito allo svolgimento dell'attività aziendale o ad eventuali disfunzioni o violazioni del Modello;
- di disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, delle risorse finanziarie adeguate;
- di avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società e di Gruppo, ovvero di consulenti esterni in ossequio alle applicabili procedure aziendali basandosi, per il rapporto con gli stessi, sulle linee guida e le procedure aziendali e facendo loro sottoscrivere adeguate clausole di riservatezza.

In particolare, per l'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni si avvale della collaborazione strutturale e sistematica di talune Funzioni che rivestono un ruolo specifico nel sistema di *Governance* della Società e del Gruppo IBERDROLA (es. *Apoyo Local e Compliance Officer* delle *Parent companies*).

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a riportare i risultati della propria attività agli Amministratori congiunti della Società. In particolare, l'OdV riferisce in merito alle violazioni del Modello riscontrate in vista dell'adozione delle relative sanzioni e, al verificarsi di casi che evidenziano gravi criticità del Modello, presenta proposte di modifiche o integrazioni.

L'Organismo di Vigilanza dovrà predisporre per gli Amministratori congiunti una relazione informativa, su base almeno annuale, sull'attività di vigilanza svolta e sull'esito di tale attività e sull'attuazione del Modello nell'ambito della Società.

Le attività dell'Organismo di Vigilanza sono insindacabili da parte di qualsiasi organismo, struttura e funzione aziendali, fatto salvo, comunque, l'obbligo di vigilanza a carico degli Amministratori congiunti sull'adeguatezza dell'Organismo di Vigilanza e del suo intervento, essendo comunque gli stessi responsabili del funzionamento e dell'efficacia del Modello, adottato da IBERCLIT.

La disciplina del funzionamento interno dell'Organismo di Vigilanza viene demandata allo stesso Organismo, il quale definisce – con apposito regolamento – gli aspetti relativi allo svolgimento delle funzioni di vigilanza, ivi incluse la determinazione delle cadenze temporali dei controlli, l'individuazione dei criteri e delle procedure di analisi, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi e così via.



#### 14.6 I flussi informativi e segnalazioni nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV, quale organo deputato a vigilare sul funzionamento e sulla osservanza del Modello, è destinatario de:

- a) **flussi informativi** (d'ora innanzi anche solo "Flussi informativi"), periodici o *ad hoc* (al verificarsi dell'evento) aventi ad oggetto le attività a rischio contemplate nella parte speciale del presente modello di cui sia venuto a conoscenza – in ragione dell'esercizio delle sue funzioni - il Compliance Officer di IBERDROLA ENERGIA ESPAÑA SAU per effetto di quanto stabilito dal "*General coordination, collaboration and information protocol*" e/o dagli altri protocolli di coordinamento o notifica implementati a livello di Gruppo, ovvero, per effetto del coinvolgimento diretto e/o indiretto nel processo ritenuto sensibile ai fini del presente Modello.

I Flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza hanno lo scopo di agevolarne e migliorarne le attività di pianificazione dei controlli e non impongono allo stesso una verifica sistematica e puntuale di tutti i fenomeni rappresentati;

- b) **segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto** (d'ora innanzi anche solo Segnalazione/i), tempestive e su base occasionale (al verificarsi dell'evento) aventi ad oggetto qualsiasi violazione, reale o sospetta, che possa concretarsi in:
  - i. frode o cattiva gestione;
  - ii. corruzione;
  - iii. illecito penalmente rilevante;
  - iv. violazione di qualsivoglia legge, regolamento, *policy* e procedura emanata a presidio delle aree a rischio individuate nel presente Modello;
  - v. violazioni, anche potenziali, del Modello, incluse, senza che ciò costituisca limitazione:
    - o eventuali ordini ricevuti dal superiore e ritenuti in contrasto con la legge, la normativa interna emanata a presidio delle aree a rischio individuate nel presente Modello, o il Modello;
    - o eventuali richieste od offerte di denaro, doni (in violazione delle regole e delle procedure aziendali) o di altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
    - o eventuali omissioni, trascuratezze o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione della documentazione su cui si fondano le registrazioni contabili;
    - o i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini che interessano, anche indirettamente, la Società, i suoi dipendenti;
    - o eventuali segnalazioni, non tempestivamente riscontrate dalle funzioni competenti, concernenti sia carenze o inadeguatezze dei luoghi, delle attrezzature di lavoro, ovvero dei dispositivi di protezione messi a disposizione della Società, sia ogni altra situazione di pericolo connesso alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Il personale e tutti coloro che operano in nome e per conto della Società che vengano in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno della stessa o a pratiche non in linea con le norme



di comportamento e i principi di cui al Modello e al *Code of Ethics* sono tenuti a informare tempestivamente il *Compliance Officer* di IBERDROLA ENERGÍA ESPAÑA SAU che, nell'esercizio delle sue funzioni, provvederà ad informare senza ritardo l'OdV.

In ogni caso, la Segnalazione:

- deve riguardare situazioni di cui il soggetto sia venuto direttamente a conoscenza. Essa, quindi, ricomprende certamente quanto si è appreso in virtù dell'ufficio rivestito ma anche quelle notizie che siano state acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, seppure in modo casuale;
- deve essere fondata su elementi di fatto precisi e concordanti. Sul punto, si evidenzia che non è necessario che il segnalatore sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi, essendo invece sufficiente che questi, in base alle proprie conoscenze, ritenga altamente probabile che si sia verificato un fatto illecito
- deve avere ad oggetto: violazioni di leggi o norme applicabili; violazioni del Modello o delle procedure o documenti in esso richiamati o ad esso correlati; comportamenti e/o pratiche non in linea con le disposizioni del *Code of Ethics*.

La Segnalazione deve essere il più possibile circostanziata e resa con dovizia di particolari tali da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati. Gli elementi in essa descritti devono essere tali da consentire una agevole ricostruzione dei fatti ed una loro successiva verifica.

Tali elementi possono essere, a titolo esemplificativo, così individuati:

- chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti oggetto di segnalazione;
- generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che avrebbe posto in essere le condotte oggetto di segnalazione (ad es. qualifica o settore in cui svolge l'attività);
- indicazione di altri eventuali soggetti in grado di riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile supporto all'accertamento ed alla verifica della sussistenza dei fatti oggetto di segnalazione.

## **15. CANALI DI COMUNICAZIONE E TUTELA DEL SEGNALANTE**

La Società, al fine di consentire sia ai Soggetti Apicali che ai Subordinati di indirizzare all'OdV le Segnalazioni ed i Flussi informativi, ha attivato i seguenti canali di comunicazione:

- i. modulo elettronico a disposizione sulla intranet aziendale;
- ii. via e-mail all'indirizzo [complianceitalia@iberdrola.com](mailto:complianceitalia@iberdrola.com)
- iii. posta ordinaria – all'attenzione dell'OdV – presso la sede della Società.

I canali innanzi richiamati sono da intendersi alternativi e possono essere utilizzati al fine di segnalare, in modo confidenziale, condotte idonee ad integrare una violazione del Sistema di Corporate Governance e/o atti illeciti e/o, comunque, una violazione delle regole stabilite nel *Code of Ethics* del Gruppo IBERDROLA nonché nel Modello.



I predetti canali sono gestiti – in ragione dell’esercizio delle sue funzioni - dal *Compliance Officer* di IBERDROLA ENERGÍA ESPAÑA SAU, il quale riceve i flussi e le segnalazioni e – senza prendere visione del contenuto e garantendo la massima tutela per la riservatezza della identità del segnalante - li condivide tempestivamente con l’OdV, anche ai fini dello svolgimento delle indagini conseguenti ai fatti di cui alle Segnalazioni rilevanti ai fini del Decreto, che verranno svolte secondo quanto disposto dall’apposito Protocollo di Gruppo “*Guidelines for processing Iberdrola s.a. cases*”.

Il sistema di segnalazione innanzi descritto, fatti salvi eventuali obblighi di legge, la tutela dei diritti della Società e delle persone accusate erroneamente o in mala fede, garantisce:

**la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante e del presunto responsabile delle violazioni.**

A tal fine, l’OdV e/o gli altri soggetti eventualmente coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a:

- rivelare l’identità del segnalante solo previo consenso scritto da parte di quest’ultimo o quando la conoscenza della identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del segnalato,
- separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della Segnalazione, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e sia possibile la successiva associazione della segnalazione alla identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario;
- **la tutela del segnalante contro condotte ritorsive, discriminatorie o comunque sleali conseguenti la Segnalazione.** A tal fine, è fatto divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, ivi incluso il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 cod. civ., nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione. Inoltre, l’adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le Segnalazioni di cui sopra può essere denunciata all’Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza. Si chiarisce, in conformità alle disposizioni vigenti, che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è da ritenersi nullo, come allo stesso modo sono nulli il mutamento di mansioni, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei suoi confronti. L’onere della prova grava sul datore di lavoro, il quale dovrà dimostrare che, in caso di controversie legate all’irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

**Eventuali violazioni delle misure a tutela del whistleblower o segnalazioni infondate effettuate con dolo o colpa grave saranno sanzionate in conformità alle disposizioni di cui al Sistema Disciplinare previsto dal presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.**

## **16. FLUSSI INFORMATIVI DI COORDINAMENTO TRA I SISTEMI DI SEGNALAZIONE**

Per garantire l'efficacia del sistema di Compliance del Gruppo, l'ODV coordinerà la sua attività con l'Unità Compliance di Iberdrola, S.A. e con la Divisione Compliance della subholding Iberdrola Energía Internacional, S. A.U. attraverso la Divisione Compliance della sua capogruppo Iberdrola Clientes



Internacional, S.A.U. in conformità con i termini del protocollo di coordinamento, collaborazione e informazione della Divisione Compliance di Iberdrola Energía ESPAÑA S.A.U..

#### **17. AGGIORNAMENTO DEL MODELLO**

Tra i compiti dell'OdV vi è quello di segnalare la necessità di aggiornare il Modello. L'aggiornamento si impone, a mero titolo indicativo, in conseguenza di un mutamento degli assetti organizzativi o dei processi operativi, di significative violazioni del Modello stesso, di integrazioni legislative.

La comunicazione e la formazione sugli aggiornamenti del Modello devono seguire le stesse modalità della approvazione.